



*Secondo Corso di formazione obbligatoria  
OAD FCT 2010 / 2011*

*05.04.2011*


**ANTIRICICLAGGIO E TRUST**

*Enrico Todisco Grande, Emanuele Stauffer*

Relatori

**Enrico Todisco Grande**, *Avv., Chairman comitato educational Step Svizzera e Liechtenstein, Vice Chairman Step Svizzera e Liechtenstein, Studio legale Enrico Todisco Grande, Lugano*

**Emanuele Stauffer**, *Avv., Peterlegal SA, Lugano*





## Sommario

<b>Antiriciclaggio e trust</b> <i>a cura di Enrico Todisco Grande</i>	1
Allegati	37
Antiriciclaggio e trust (sintesi della presentazione redatta dall'Avv. Enrico Todisco Grande)	39
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005	73
Formulario T	97
Allegati disponibili nell'area riservata dedicata, al seguente indirizzo: <a href="http://www.csbancari.ch/ar/loginoad.asp">http://www.csbancari.ch/ar/loginoad.asp</a>	
Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007	
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 141 del 3 febbraio 2006	
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 143 del 3 febbraio 2006	
Istruzioni applicative dell'Ufficio italiano dei cambi (UIC) in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali	
<b>Legislazione antiriciclaggio in Svizzera relativa al trust</b> <i>a cura di Emanuele Stauffer</i>	101



# **ANTIRICICLAGGIO E TRUST**

A cura di

Enrico Todisco Grande



## Seminario OAD-FCT

1. Definizione di Trust
2. I Trust in Inghilterra
3. I Trust nei modelli internazionali
4. I Trust nei paesi di civil law
5. Funzioni legittime dei Trust
6. Il Trust fasullo e le sue conseguenze
7. Il Trust vero e le sue conseguenze
8. Evasione e riciclaggio
9. Esempi pratici di attività

## Seminario OAD-FCT

10. Fiscalità: primo falso mito: i trust in paesi white list
11. Antiriciclaggio: secondo falso mito: il trust non ha ADE
12. Pausa
13. 3° direttiva anti-riciclaggio europea

## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust

NON E' UNA SOCIETA' perché  
NON HA SCOPO DI LUCRO



NON E' UNA FONDAZIONE perché  
NON HA PERSONALITA' GIURIDICA



## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust

E' UN MANDATO FIDUCIARIO?  
C'E' UN AFFIDAMENTO FIDUCIARIO



TRA CHI?



## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust

IL CLIENTE

(DISPONENTE)

AFFIDA UN COMPITO

AL FIDUCIARIO

(TRUSTEE)



CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI  
ASSOCIATA BANCA IMBIBI




## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust

AL FIDUCIARIO

(TRUSTEE)




CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI  
ASSOCIATA BANCA IMBIBI




## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust



## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust



## Seminario OAD-FCT

### 1. Rapporto fiduciario

IL CLIENTE

AL FIDUCIARIO

AFFIDA UN COMPITO



CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI  
ASSOCIATION BANCARIA ITALIANA



## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust



TRUSTEE

BENEFICIARI

FONDO




CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI  
ASSOCIATION BANCARIA ITALIANA




## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust



## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust



## Seminario OAD-FCT

### 1. Definizione di Trust

Un rapporto che nasce quando un soggetto chiamato Disponente pone sotto il controllo di un altro soggetto chiamato Trustee delle posizioni giuridiche attive, per uno scopo o nell'interesse di terzi soggetti chiamati beneficiari

## Seminario OAD-FCT

CON I TRUST SI RISPARMIANO LE IMPOSTE

CON I TRUST SI PROTEGGONO I PROPRI BENI DAI CREDITORI...ANCHE DA QUELLI ESISTENTI

CON I TRUST SI LEDE LA LEGITTIMA

NASCONDESI

## **Seminario OAD-FCT**

TRIBUNALE DI MILANO, VIII SEZIONE CIVILE, 17  
LUGLIO 2009, NULLITA' DI UN TRUST  
"LIQUIDATORIO"

TRIBUNALE DI TORINO, 15 GIUGNO 2009,  
INEFFICACI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI EX  
ART. 2901 , GLI ATTI DI DESTINAZIONE IN TRUST  
DOPO CREDITO


CASSAZIONE, VI PENALE, 18 DICEMBRE 2004,  
MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN  
PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

## **Seminario OAD-FCT**

### **1. Trust e riciclaggio**

**Perché ci sia riciclaggio**

**E' necessario che sia stato commesso un  
reato**



## Seminario OAD-FCT

- **Art. 648 bis cp italiano Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con **la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire euro 1.032 a euro 15.493.**

La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 (1). (1) Articolo così sostituito dalla L. 19 gennaio 1990, n. 55.

## Seminario OAD-FCT

### Art. 305<sup>bis</sup> cps

Riciclaggio di denaro

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.<sup>2</sup>

Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

a. agisce come membro di un'organizzazione criminale; b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.

3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

## Seminario OAD-FCT

### Art. 305<sup>ter</sup> cps

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.<sup>4</sup>

## Seminario OAD-FCT

- **Art. 110 cp italiano Pena per coloro che concorrono nel reato**

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, **ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita**, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

## Seminario OAD-FCT

- **Concorso esterno**

Sebbene non esista ancora una definizione univoca, il concorso esterno nei reati associativi è stato definito dalla Corte di Cassazione come un reato che riguarda quei soggetti che, sebbene non siano stabilmente inseriti in associazioni criminose, forniscono, sia pure mediante un solo intervento, un contributo all'ente delittuoso che consente all'associazione, o a una parte di essa, di mantenersi in vita.

## Seminario OAD-FCT

- **Art. 416 cp italiano Associazione per delinquere**

Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la **reclusione da tre a sette anni**. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.

## Seminario OAD-FCT

**Art. 416-bis, codice penale - Associazione di tipo mafioso**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con **la reclusione da quattro a nove anni**. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunemente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso

## Seminario OAD-FCT

Art. 2. Dlgs 74/2000

*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

1. E' punito con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 3.

*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi.

## Seminario OAD-FCT

Art. 4. Dlgs 74/2000

*Dichiarazione infedele*

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la **reclusione da uno a tre anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro miliardi.

Art. 5.

*Omessa dichiarazione*

1. E' punito con la **reclusione da uno a tre anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

## Seminario OAD-FCT

### Art. 388. cp italiano Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la **reclusione fino a tre anni** o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la **reclusione fino a un anno** e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la **reclusione da due mesi a due anni** e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la **reclusione fino ad un anno** o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

## Seminario OAD-FCT

### Art. 216. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### **Bancarotta fraudolenta**

È punito con la **reclusione da tre a dieci anni**, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:

- 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
- 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o

durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio

di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

## Seminario OAD-FCT

Art. 217. R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

### **Bancarotta semplice**

È punito con la **reclusione da sei mesi a due anni**, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

- 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

## Seminario OAD-FCT

**Art 11 D.Lgs n. 74 2000** *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la **reclusione da un anno a sei anni**.

## Seminario OAD-FCT

### IRC, Title 26, Subtitle F, Chapter 75

#### Section 7201 Internal Revenue Code USA

##### Sec. 7201 Attempt to evade or defeat tax

Any person who willfully attempts in any manner to evade or defeat any tax imposed by this title or the payment thereof shall, in addition to other penalties provided by law, be guilty of a felony and, upon conviction thereof, shall be fined not more than \$100,000 (\$500,000 in the case of a corporation), or **imprisoned not more than 5 years**, or both, together with the costs of prosecution.

## Seminario OAD-FCT

#### Section 7202 Internal Revenue Code USA

##### Sec. 7202. Willful failure to collect or pay over tax

Any person required under this title to collect, account for, and pay over any tax imposed by this title who willfully fails to collect or truthfully account for and pay over such tax shall, in addition to other penalties provided by law, be guilty of a felony and, upon conviction thereof, shall be fined not more than \$10,000, **or imprisoned not more than 5 years**, or both, together with the costs of prosecution.

## Seminario OAD-FCT

### Section 7203

#### Internal Revenue Code USA

Sec. 7203. Willful failure to file return, supply information, or pay tax

Any person required under this title to pay any estimated tax or tax, or required by this title or by regulations made under authority thereof to make a return, keep any records, or supply any information, who willfully fails to pay such estimated tax or tax, make such return, keep such records, or supply such information, at the time or times required by law or regulations, shall, in addition to other penalties provided by law, be guilty of a misdemeanor and, upon conviction thereof, shall be fined not more than \$25,000 (\$100,000 in the case of a corporation), or **imprisoned not more than 1 year**, or both, together with the costs of prosecution.

In the case of any person with respect to whom there is a failure to pay any estimated tax, this section shall not apply to such person with respect to such failure if there is no addition to tax under section 6654 or 6655 with respect to such failure.

In the case of a willful violation of any provision of section 6050I, the first sentence of this section shall be applied by substituting "felony" for "misdemeanor" and "5 years" for "1 year".

## Seminario OAD-FCT

### Section 7206 Internal Revenue Code USA

7206. Fraud and false statements

Any person who—

**(1) Declaration under penalties of perjury**

Willfully makes and subscribes any return, statement, or other document, which contains or is verified by a written declaration that it is made under the penalties of perjury, and which he does not believe to be true and correct as to every material matter; or

**(2) Aid or assistance**

Willfully aids or assists in, or procures, counsels, or advises the preparation or presentation under, or in connection with any matter arising under, the internal revenue laws, of a return, affidavit, claim, or other document, which is fraudulent or is false as to any material matter, whether or not such falsity or fraud is with the knowledge or consent of the person authorized or required to present such return, affidavit, claim, or document; or

**(3) Fraudulent bonds, permits, and entries**

Simulates or falsely or fraudulently executes or signs any bond, permit, entry, or other document required by the provisions of the internal revenue laws, or by any regulation made in pursuance thereof, or procures the same to be falsely or fraudulently executed, or advises, aids in, or connives at such execution thereof; or

**(4) Removal or concealment with intent to defraud**

Removes, deposits, or conceals, or is concerned in removing, depositing, or concealing, any goods or commodities for or in respect whereof any tax is or shall be imposed, or any property upon which levy is authorized by section 6331, with intent to evade or defeat the assessment or collection of any tax imposed by this title; or

**(5) Compromises and closing agreements**

In connection with any compromise under section 7122, or offer of such compromise, or in connection with any closing agreement under section 7121, or offer to enter into any such agreement, willfully—

**(A) Concealment of property**

Conceals from any officer or employee of the United States any property belonging to the estate of a taxpayer or other person liable in respect of the tax, or

**(B) Withholding, falsifying, and destroying records**

Receives, withholds, destroys, mutilates, or falsifies any book, document, or record, or makes any false statement, relating to the estate or financial condition of the taxpayer or other person liable in respect of the tax; shall be guilty of a felony and, upon conviction thereof, shall be fined not more than \$100,000 (\$500,000 in the case of a corporation), or **imprisoned not more than 3 years**, or both, together with the costs of prosecution.

## Seminario OAD-FCT


### 1. Primo esempio

**Il cliente, ha bisogno di nascondere i propri proventi da attività criminale. Diventa trustee di un trust discrezionale e irrevocabile e usa disponente e beneficiari “nominee”**




## Seminario OAD-FCT

### 1. Soggetti coinvolti




## Seminario OAD-FCT

### 1. Primo esempio




## Seminario OAD-FCT

### 1. Primo esempio




## Seminario OAD-FCT

### 1. Primo esempio



## Seminario OAD-FCT

### 1. Secondo esempio



## Seminario OAD-FCT

### 1. Rapporto fiduciario

IL CLIENTE

AL FIDUCIARIO

AFFIDA UN COMPITO



CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI  
ASSOCIATA BANCARIA TORINO



## Seminario OAD-FCT

### 1. Secondo esempio

**Il cliente ha una somma di denaro  
all'estero frutto di redditi che ha omesso di  
Dichiarare**

**Italia = art 4 e 5 Dlgs. 74/2000.**

**Il cliente istituisce un trust con trustee  
estero nominando come beneficiari i suoi  
familiari e destina in trust la somma**

CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI  
ASSOCIATA BANCARIA TORINO



## **Seminario OAD-FCT**

### **1. Secondo esempio**

#### **Conseguenze penali**

**Il fatto che venga istituito un trust per nascondere i proventi, puo' far qualificare il reato da evasione a truffa fiscale ex art 2**

**Dlgs 74/2000 1.6-6 anni**

**Trustee: concorso in evasione/truffa, riciclaggio**

**Italia= concorso art. 110 codice penale**

**Riciclaggio**



## **Seminario OAD-FCT**

### **1. Secondo esempio**

#### **Conseguenze penali**

**Consulente: associazione a delinquere, concorso in evasione/truffa fiscale**



## Seminario OAD-FCT

### 1. Secondo esempio

Ulteriori conseguenze penali per il

Trustee durante la vita del Trust

Trust considerato ex art 73 Tuir come  
soggetto residente fiscalmente in Italia


Trustee= evasione fiscale art 4-5

Dlgs 74/2000



## Seminario OAD-FCT

### 1. Secondo esempio



## Seminario OAD-FCT

### 1. Rapporto fiduciario

IL CLIENTE

AL FIDUCIARIO

AFFIDA UN COMPITO



CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI  
ASSOCIATION BANCARIA ITALIANA



## Seminario OAD-FCT

1. Definizione di Trust
2. I Trust in Inghilterra
3. I Trust nei modelli internazionali
4. Funzioni legittime dei Trust
5. Il Trust fasullo e le sue conseguenze
6. Il Trust vero e le sue conseguenze
7. Evasione e riciclaggio
8. Esempi pratici di attività

CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI  
ASSOCIATION BANCARIA ITALIANA



## Seminario OAD-FCT

### 2. I Trust in Inghilterra

Strumento considerato altamente pericoloso

Spesso sconosciuto fiscalmente



## Seminario OAD-FCT

### 3. I Trust nei modelli internazionali

Molte leggi mirano a

- 1) Ledere le legittime
- 2) Evadere imposte
- 3) Nascondere i reali beneficiari economici



## **Seminario OAD-FCT**

### **4. I Trust nei paesi di civil law**

Visti con sospetto

Convenzione Aja

Non applicabilità alle fattispecie penali

## **Seminario OAD-FCT**

### **5. Funzioni legittime dei Trust**

## Seminario OAD-FCT

### 6. Il Trust fasullo e le sue conseguenze

- Il fatto di aver simulato l'istituzione di un trust è un elemento aggravante e a volte costituente un reato
- + Il rapporto sottostante rimane quello fiduciario in cui il fiduciario ha responsabilità minori

## Seminario OAD-FCT

### 7. Il Trust vero e le sue conseguenze

- Grandi responsabilità del Trustee
- Responsabilità anche fiscali
- Mancate dichiarazioni

## **Seminario OAD-FCT**

### 8. Evasione e riciclaggio

Dlgs 74/2000

Codice penale italiano

## **Seminario OAD-FCT**

### 10. Fiscalità: primo falso mito: i trust in paesi white list

Residenza dei trust ai fini delle imposte secondo l'articolo 73 TUIR

## Seminario OAD-FCT

### 10. Fiscalità: primo falso mito: i trust in paesi white list

Testo: in vigore dal 22/08/2008  
modificato da: DL del 25/06/2008 n. 112 art. 82 convertito

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
  - a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  - b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  - c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  - d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

## Seminario OAD-FCT

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. **Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.**

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti. .
- 5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
  - a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
  - b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
- 5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
- 5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

## Seminario OAD-FCT

### 11. Antiriciclaggio: secondo falso mito: il trust non ha ADE

- E' necessario individuare tutti i soggetti che compongono il rapporto
- Eventuali verificatori ricevono molte piu' informazioni

## Seminario OAD-FCT

12. 3° direttiva anti-riciclaggio europea e negli USA

Recente proposta normativa USA

Trustee deve identificare i propri clienti e beneficiari di un trust

## Seminario OAD-FCT

CHE COSA SI PUO' FARE CON I TRUST?

SODDISFARE **ESIGENZE LEGITTIME**, CHE LA  
**RIGIDITA'** DEL NOSTRO **SISTEMA CODICISTICO**  
**NON SODDISFA**



QUALI?

## Seminario OAD-FCT

REGOLARE LA SUCCESSIONE IN MANIERA CHE SIA PIU' EQUA.

ES1: VOGLIO DONARE IN VITA AI MIEI 2 FIGLI DEI BENI IMMOBILI, MA COSA SUCCEDDE SE POI PASSATI DIECI ANNI GLI IMMOBILI DATI A UN FIGLIO VALGONO 2 VOLTE DI PIU' DI QUELLI DATI ALL'ALTRO?



ES2: VOGLIO DONARE IN VITA AI MIEI FIGLI, MA NON VOGLIO CHE I BENI ENTRINO NEL LORO PATRIMONIO



## Seminario OAD-FCT

CREARE UN PATRIMONIO SEGREGATO.

ES1: VOGLIO AFFIDARE LA MIA IMPRESA AI MIEI FIGLI, MA NON VOGLIO CHE I BENI POSSANO ESSERE AGGREDITI DAI LORO CREDITORI



ES2: VOGLIO AIUTARE MIA FIGLIA, MA NON VOGLIO CHE I BENI SI CONFONDANO CON QUELLI DEL MIO MARITO



ES2: VOGLIO INIZIARE UNA NUOVA IMPRESA, MA NON VOGLIO RISCHIARE TUTTO QUELLO CHE HO COSTRUITO FINO AD ADESSO



## Seminario OAD-FCT

REGOLARE I RAPPORTI COMMERCIALI E CREDITORI IN MANIERA EFFICACE PER TUTTI.

ES1: LA MIA IMPRESA HA DEI BENI E DEI DEBITI: GARANTISCO I MIEI CREDITORI, CON IL LORO CONSENSO, DESTINANDO I BENI IN TRUST



ES2: VOGLIO UN PATTO DI SINDACATO STABILE SICURO



ES3: VOGLIO REGOLARE I RAPPORTI CON I MIEI INVESTITORI



## Seminario OAD-FCT

Tribunale di Torino, 31 marzo 2009, sentenza di divorzio può contenere l'istituzione di un trust.

Tribunale di Milano, 8 gennaio 2009, respinto ricorso sequestro conservativo del creditore, su beni destinati in trust con fini liquidatori

Tribunale di Napoli, 19 novembre 2008, procedura di concordato preventivo, con istituzione trust e trustee nominato dal tribunale





## **ALLEGATI**



**ANTIRICICLAGGIO E TRUST  
(SINTESI DELLA PRESENTAZIONE REDATTA  
DALL'AVV. ENRICO TODISCO GRANDE)**



# ANTIRICICLAGGIO E TRUST

## INDICE:

### 1. Introduzione sul reato di riciclaggio

#### A. Reati previsti dall'ordinamento italiano

##### I. Art. 648-bis c.p. *Riciclaggio*

- i. Aspetti relativi al tempo del reato
- ii. Elemento oggettivo e *ratio* dell'incriminazione
- iii. Reato presupposto
- iv. Elemento soggettivo
- v. Consumazione e tentativo
- vi. Principali fattispecie applicative
- vii. Rapporti con altri reati
- viii. Effetti del riciclaggio

##### II. art. 648-ter c.p. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

##### III. art. 648-quater c.p. *Confisca*

##### IV. art. 110 c.p. *Concorso di persone nel reato*

##### V. *Concorso esterno*

##### VI. Art. 416 c.p. *Associazione per delinquere*

##### VII. Art. 416-bis c.p. *Associazione di tipo mafioso anche straniera*

##### VIII. Art. 388 c.p. *Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*

##### IX. Art. 216. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 *Bancarotta fraudolenta*

##### X. Art. 217. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 *Bancarotta semplice*

#### B. Reati previsti dall'ordinamento statunitense

### 2. Breve introduzione sull'istituto del Trust

### 3. Casistica

- a. Trustee riceve in trust denaro proveniente da evasione fiscale**
- b. Trustee riceve in trust denaro proveniente da spaccio internazionale di stupefacenti**
- c. Trustee riceve un avviso di accertamento perché il trust estero che amministra viene considerato residente in Italia**

## 1. Introduzione sul reato di riciclaggio

Il reato di **riciclaggio** è quell'insieme di operazioni quali la sostituzione o il trasferimento di denaro beni o altre utilità, provenienti da altri reati non colposi, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

### A. Reati previsti dall'ordinamento italiano

#### I. Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

**L'articolo 648 bis c.p.**, così come sostituito dalla Legge n. 328 del 09.08.1993 art.4, inserisce il reato di riciclaggio al libro II (dei delitti in particolare) - titolo XIII – capo II - fra i *delitti contro il patrimonio mediante frode*.

Tale articolo incrimina *“fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque **sostituisce o trasferisce** denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*. Tale condotta è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 a 15.493 Euro.

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”*.

Per quanto riguarda gli istituti processuali, la competenza spetta al Tribunale Collegiale, la procedibilità avviene d'ufficio, l'arresto è facoltativo ed il fermo è consentito.

#### i. Aspetti relativi al tempo del commesso reato

Perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente da altri delitti, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia a conoscenza di tale provenienza.

## ii. Elemento oggettivo e *ratio* dell'incriminazione

Gli *interessi tutelati* sono il **patrimonio** e l'**ordine economico** garantiti attraverso la punibilità di comportamenti atti a sfruttare capitali illegittimamente acquisiti mettendoli in circolazione nel mercato.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel:

- Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo,
- Compiere altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si tratta di:

- *reato comune* poiché può essere commesso da chiunque.
- *reato di danno* poiché richiede l'offesa in senso naturalistico del bene protetto.
- *reato di evento* poiché si perfeziona con la realizzazione dell'evento dannoso.
- *reato a forma libera* poiché la condotta non è tipizzata dal legislatore.

Tale reato si consuma nel momento in cui si consuma la sostituzione, il trasferimento o l'operazione che cerca di impedire l'identificazione della provenienza illecita delle res.

Con la norma dell'art. 648-bis c.p., introdotta dall'art. 3 D.L. n. 59 del 21.03.1978 e convertito in Legge n. 191 del 18.05.1978, il legislatore italiano ha creato una ipotesi criminosa autonoma a "consumazione anticipata" che non consente il tentativo, per la cui realizzazione è richiesto un plus rispetto alla ricettazione (Art. 648 c.p.) ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro o altra utilità.

Prima del compimento di tali atti o fatti, il soggetto agente può essere chiamato a rispondere del solo reato di ricettazione o di favoreggiamento reale, mentre una volta compiuto quegli atti risponderà del reato più grave ex art. 648-bis in questo assorbite le ipotesi criminose, eventualmente realizzate, previste dagli articoli 379 c.p. (favoreggiamento reale) o 648 c.p. (ricettazione).

Tuttavia la fase esecutiva del riciclaggio può realizzarsi con una sola azione comprendente uno o più fatti unitariamente collegati e susseguentesi in breve spazio di tempo, ovvero con più distinte azioni, costituenti ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice eventualmente unite dal vincolo della continuazione.

L'attuale incriminazione si articola in due ipotesi fattuali: la prima consiste nella sostituzione del denaro o altre utilità provenienti da delitti e la seconda opera quale forma di chiusura incriminando qualsiasi condotta, distinta dalla sostituzione, tale da frapporre ostacoli all'identificazione dei predetti beni.

La disposizione dell'art. 648-bis c.p., pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro o su altre utilità di provenienza delittuosa siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

Le disposizioni previste dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p., pur configurando un reato a forma libera, richiedono che le condotte di riciclaggio o reimpiego siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio risultando dirette in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità.

### **iii. Reato presupposto**

Elemento costitutivo e imprescindibile per la configurabilità del reato di riciclaggio è l'esistenza di un reato presupposto dal quale provengono le cose oggetto dell'azione incriminata e che non necessariamente deve appartenere al novero dei reati contro il patrimonio: fra i due reati sussiste un rapporto di accessorietà per il quale il secondo sussiste soltanto qualora il primo sia punibile.

Ne consegue che il delitto in commento non è configurabile in presenza di cause soggettive di esclusione del reato presupposto, in caso di abolitio criminis e di dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato presupposto, mentre sussiste in presenza di una causa personale di non punibilità.

In tema di riciclaggio il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità a titolo di concorso nel reato presupposto non può essere solo quello temporale ma occorre in più che il giudice verifichi caso per caso che la preventiva assicurazione di "levare" il denaro abbia realmente o meno influenzato o rafforzato nell'autore del reato principale la decisione di delinquere.

#### **iv. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio, che consiste in ogni forma di "ripulitura" del denaro o utilità provenienti da delitto, è integrato dalla dolo generico ricomprendente sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni sia la consapevolezza di tale provenienza.

#### **v. Consumazione e tentativo**

Il reato previsto dall'art. 648-bis c.p. rientra nella categoria dei c.d. reati a consumazione anticipata in quanto, per la sua realizzazione, non è necessario il verificarsi dell'evento lesivo ma è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato ovvero il riciclaggio del denaro o dei beni o altre utilità.

#### **vi. Principali fattispecie applicative**

Di seguito si procede alla elencazione delle principali fattispecie applicative a partire dalla norma incriminatrice il riciclaggio.

Fra le più ricorrenti, la sostituzione della targa di un'autovettura, che costituisce il più significativo immediato e utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato, ovvero la manomissione del suo numero del telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano pertanto il reato di riciclaggio.

Diversamente, il semplice spostamento estero extracomunitario, al fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva non costituisce "trasferimento" punibile ex art. 648-bis c.p. in quanto inidoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene.

Integra il reato in esame lo smontaggio e la successiva vendita, o riutilizzo in altro modo, dei singoli pezzi di un'autovettura di provenienza delittuosa, pur se non muniti di codici identificativi suscettibili di alterazione, in ragione dell'inidoneità dell'indicata condotta ad ottenere l'occultamento della provenienza del bene.

Nell'ambito finanziario, il trasferimento all'estero di somme di denaro, provenienti da delitto, attuato mediante bonifico in partenza da un istituto di credito italiano, è azione in parte commessa nel territorio dello stato di concerto fra chi ha inviato e chi ha ricevuto le stesse e, conseguentemente, il reato deve ritenersi commesso in Italia.

Nel rapporto fra il delitto di riciclaggio e quello di associazione a delinquere non vi è alcun rapporto di presupposizione e non opera la causa di esclusione con cui esordisce l'art. 648-bis c.p. relativa a chi abbia concorso nel reato. Ne consegue che il partecipe al sodalizio criminoso risponde anche del reato di riciclaggio dei beni acquisiti mediante la realizzazione dell'associazione.

## **vii. Rapporti con altri reati**

Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio ex art. 648-bis c.p. allorché siano ravvisabili gli estremi di tale ipotesi delittuosa con la conseguenza che va affermata la sussistenza del riciclaggio ed esclusa quella del favoreggiamento reale.

Riguardo il diverso delitto di **ricettazione** ex art. 648 c.p., premesso che il rapporto comune a tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra attività economica di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo un generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648-ter è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648-bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 c.p.

Il reato di riciclaggio non è distinguibile dal reato di ricettazione sulla base dei reati presupposti ma la differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali **l'elemento soggettivo** che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro della ricettazione e al **dolo generico del riciclaggio**, e nell'elemento materiale, in particolare nell'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro o altra utilità.

Il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione perché si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro arricchita dall'elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene in quanto mentre la mediazione è un'attività accessoria al contratto d'acquisto, il materiale trasferimento del bene dall'uno all'altro costituisce una condotta ulteriore e diversa che inserisce il mediatore tra coloro che agiscono per ostacolare la possibilità di identificazione del bene indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto, il che caratterizza l'elemento soggettivo ed oggettivo del riciclaggio.

Infine, riguardo il c.d. autoriciclaggio, ovvero il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, compiuto dalla stessa persona che ha ottenuto tale denaro in modo illecito, non configura l'attività delittuosa prevista dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p. l'impiego nelle proprie attività economiche del denaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti svolto dal medesimo soggetto. Il riciclaggio penalmente rilevante, e l'impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita, hanno come presupposto l'esclusione del concorso nel reato da cui tali beni derivano.

### **viii. Effetti del riciclaggio**

Il fenomeno del riciclaggio, oltre alla deprecabilità delle condotte criminose che vi stanno "a monte" e il tentativo di mascherarle, genera anche inaccettabili distorsioni nel ciclo economico, alterando i normali meccanismi di accumulo della ricchezza e di approvvigionamento delle fonti di finanziamento.

In particolare, il riciclaggio genera fenomeni imprenditoriali che, a causa della facilità di reperimento dei capitali, sono più competitivi della concorrenza. Operando, spesso, nel commercio al dettaglio (settore più idoneo allo scopo criminoso, perché fa largo uso di moneta contante), il

riciclatore di denaro riesce a rilevare o comunque mantenere sul mercato attività poco o per nulla remunerative, il cui unico scopo è restare aperte nonostante il passivo finanziario accumulato.

In tal modo, da un lato, la criminalità falsa i naturali meccanismi di concorrenza del mercato tenendo bassi i prezzi e provocando disoccupazione, e dall'altro si garantisce un certo consenso sociale che può sfruttare per perseverare nelle finalità illecite più disparate.

## **II. art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

**L'articolo 648 ter c.p.** incrimina “*chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1032 a euro 15493.*

*La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell' articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Valgano per il presente reato le considerazioni sopra esposte in tema di riciclaggio.

## **III. Art. 648-quater c.p. Confisca**

**L'articolo 648 quater c.p.**, come aggiunto dall'articolo 63, D.L. 21 novembre 2007, n. 231, prevede “*nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articolo 648-bis e 648-ter, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice*

*di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti”.*

L'articolo in commento è stato introdotto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 231 del 2007 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Le azioni di seguito elencate, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: A) la conversione o il trasferimento di beni effettuati con la conoscenza che essi provengono da attività criminose; B) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi con la conoscenza che essi provengono da attività criminose; C) acquisto, detenzione o utilizzazione dei beni con la conoscenza che essi provengono da attività criminose; D) la partecipazione a uno degli atti di cui sopra, l'associazione per commettere tale reato e agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generati i beni si sono svolte nel territorio di uno stato comunitario o terzo.

Il legislatore del 2007 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova ipotesi di confisca obbligatoria ovvero interattiva di quella prevista dall'art. 240 c.p. e da quelle previste dalla legislazione complementare.

Viene dunque rafforzata la facoltà di confisca prevista per i reati di riciclaggio ex art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992 convertito in L. n. 356 del 1992. Utilizzando tale ultimo disposto normativo è possibile sequestrare e confiscare tutti i beni del condannato per riciclaggio o reimpiego indipendentemente dal nesso di pertinenzialità con il reato, ma previo accertamento della sproporzione di tale patrimonio rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o sull'attività economica esercitata.

Inoltre sarà possibile la *confisca per equivalente* quando tali utilità da reato siano andate disperse od occultate e risulti impossibile la loro confisca diretta.

#### **IV. Art. 110 c.p. Concorso di persone nel reato**

**L'articolo 110 c.p.** stabilisce che *“quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena da questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”*.

#### **V. Concorso esterno**

Sebbene non esista ancora una definizione univoca, il concorso esterno nei reati associativi è stato definito dalla Corte di Cassazione come un reato che riguarda quei soggetti che, sebbene non siano stabilmente inseriti in associazioni criminose, forniscono, sia pure mediante un solo intervento, un contributo all'ente delittuoso che consente all'associazione, o a una parte di essa, di mantenersi in vita.

Il concorso esterno si caratterizza per una assenza di compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico-finalistico stabile e richiede necessariamente una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio criminale in correlazione a congiunturali esigenze di esso. In tale ottica non appare necessario, al fine della consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni promesse dal concorrente esterno o eventuale, anche se essa serve per la dimostrazione del patto e della sua consistenza.

#### **VI. Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con **la reclusione da quattro a nove anni**. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di

concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonimi all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

## **VII. Artt. 2,3,4,5 D.Lgs. 74/2000**

### *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*

1. E' punito con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 3.

### *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa

rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi.

Art. 4. Dlgs 74/2000

*Dichiarazione infedele*

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la **reclusione da uno a tre anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro miliardi.

Art. 5.

*Omessa dichiarazione*

1. E' punito con la **reclusione da uno a tre anni** chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a lire centocinquanta milioni.

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

### **VIII. Art. 388 c.p. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.**

*Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la **reclusione fino a tre anni** o con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

*La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerne l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.*

*Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la **reclusione fino a un anno** e con la multa fino a euro 309.*

*Si applicano la **reclusione da due mesi a due anni** e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.*

*Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la **reclusione fino ad un anno** o con la multa fino a euro 516.*

*La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.*

*Il colpevole è punito a querela della persona offesa.*

### **IX. Art. 216. R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

#### ***Bancarotta fraudolenta***

*È punito con la **reclusione da tre a dieci anni**, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che:*

*1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;*

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

#### **X. Art. 217. R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

##### ***Bancarotta semplice***

È punito con la **reclusione da sei mesi a due anni**, se è dichiarato fallito, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

- 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
- 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;
- 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

*Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.*

## **XI. Art. 11 D.Lgs n. 74 2000**

*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*

*1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

## **B. Reati previsti dall'ordinamento statunitense**

IRC, Title 26, Subtitle F, Chapter 75

### **Section 7201 Internal Revenue Code USA**

#### **Sec. 7201 Attempt to evade or defeat tax**

Any person who willfully attempts in any manner to evade or defeat any tax imposed by this title or the payment thereof shall, in addition to other penalties provided by law, be guilty of a felony and, upon conviction thereof, shall be fined not more than \$100,000 (\$500,000 in the case of a corporation), or **imprisoned not more than 5 years**, or both, together with the costs of prosecution.

## **Section 7202 Internal Revenue Code USA**

### **Sec. 7202. Willful failure to collect or pay over tax**

Any person required under this title to collect, account for, and pay over any tax imposed by this title who willfully fails to collect or truthfully account for and pay over such tax shall, in addition to other penalties provided by law, be guilty of a felony and, upon conviction thereof, shall be fined not more than \$10,000, **or imprisoned not more than 5 years**, or both, together with the costs of prosecution.

## **Internal Revenue Code USA**

### **Sec. 7203. Willful failure to file return, supply information, or pay tax**

Any person required under this title to pay any estimated tax or tax, or required by this title or by regulations made under authority thereof to make a return, keep any records, or supply any information, who willfully fails to pay such estimated tax or tax, make such return, keep such records, or supply such information, at the time or times required by law or regulations, shall, in addition to other penalties provided by law, be guilty of a misdemeanor and, upon conviction thereof, shall be fined not more than \$25,000 (\$100,000 in the case of a corporation), or imprisoned not more than 1 year, or both, together with the costs of prosecution.

In the case of any person with respect to whom there is a failure to pay any estimated tax, this section shall not apply to such person with respect to such failure if there is no addition to tax under section 6654 or 6655 with respect to such failure.

In the case of a willful violation of any provision of section 6050I, the first sentence of this section shall be applied by substituting "felony" for "misdemeanor" and "5 years" for "1 year".

## **Section 7206 Internal Revenue Code USA**

### **7206. Fraud and false statements**

Any person who—

#### **(1) Declaration under penalties of perjury**

Willfully makes and subscribes any return, statement, or other document, which contains or is verified by a written declaration that it is made under the penalties of perjury, and which he does not believe to be true and correct as to every material matter; or

#### **(2) Aid or assistance**

Willfully aids or assists in, or procures, counsels, or advises the preparation or presentation under, or in connection with any matter arising under, the internal revenue laws, of a return, affidavit, claim, or other document, which is fraudulent or is false as to any material matter, whether or not such falsity or fraud is with the knowledge or consent of the person authorized or required to present such return, affidavit, claim, or document; or

**(3) Fraudulent bonds, permits, and entries**

Simulates or falsely or fraudulently executes or signs any bond, permit, entry, or other document required by the provisions of the internal revenue laws, or by any regulation made in pursuance thereof, or procures the same to be falsely or fraudulently executed, or advises, aids in, or connives at such execution thereof; or

**(4) Removal or concealment with intent to defraud**

Removes, deposits, or conceals, or is concerned in removing, depositing, or concealing, any goods or commodities for or in respect whereof any tax is or shall be imposed, or any property upon which levy is authorized by section 6331, with intent to evade or defeat the assessment or collection of any tax imposed by this title; or

**(5) Compromises and closing agreements**

In connection with any compromise under section 7122, or offer of such compromise, or in connection with any closing agreement under section 7121, or offer to enter into any such agreement, willfully—

**(A) Concealment of property**

Conceals from any officer or employee of the United States any property belonging to the estate of a taxpayer or other person liable in respect of the tax, or

**(B) Withholding, falsifying, and destroying records**

Receives, withholds, destroys, mutilates, or falsifies any book, document, or record, or makes any false statement,

relating to the estate or financial condition of the taxpayer or other person liable in respect of the tax;

shall be guilty of a felony and, upon conviction thereof, shall be fined not more than \$100,000 (\$500,000 in the case of a corporation), or **imprisoned not more than 3 years**, or both, together with the costs of prosecution.

## 2. Breve introduzione sull'istituto del Trust

Il **TRUST** è un istituto giuridico, di origine anglosassone, che permette di strutturare e regolare rapporti giuridici mediante un atto di istituzione e uno di disposizione da parte del *settlor*, denominato *Disponente*, in favore di determinati soggetti denominati *beneficiari* sulla base di legami *fiduciari* con l'amministratore denominato *trustee*.

In sostanza, il *disponente* dispone di alcuni beni, raccolti in un *fondo* separato dai beni del trustee, intestando gli stessi al *trustee*, sulla base della fiducia che nello stesso ripone (*patto di fiducia*), il quale ne diviene proprietario (rectius intestatario) per amministrarli in favore di altri soggetti chiamati *beneficiari* ma resta vincolato a quanto stabilito nell'atto istitutivo del *trust* stesso.

In altre parole si può definire trust quel rapporto giuridico che nasce quando il soggetto chiamato disponente pone sotto il controllo di un altro soggetto, chiamato trustee, delle posizioni giuridiche attive, per uno scopo o nell'interesse di soggetti terzi denominati beneficiari.

Il *trustee* deve operare un'amministrazione *diligente*, rispettosa del compito affidatogli dal disponente e della *fiducia* dallo stesso riposta in lui, volta a favorire i *beneficiari*.

Il trust non ha personalità giuridica ma i relativi beni destinati in fondo sono separati da quelli del trustee, anche se a lui intestati.

Il trust non ha ADE ed è necessario individuare tutti i soggetti che compongono il rapporto.

Nonostante la mancanza, nel diritto civile italiano, di un sistema di norme positive disciplinanti direttamente il trust, l'istituto trova legittimazione ingresso nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992. Sono ormai numerose le sentenze di tribunali italiani di vario grado che riconoscono gli effetti del trust, con particolare riguardo a quello c.d. *interno*, intendendosi per tale il trust che presenta quale unico elemento di estraneità rispetto all'ordinamento italiano la legge regolatrice, che deve essere necessariamente straniera stante la mancanza nell'ordinamento italiano di norme specifiche in materia.

Nel diritto italiano l'istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc). I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell'istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano

nonché ai possibili vantaggi economici, sebbene vi sia ancora scarsa conoscenza del trust fra i giuristi italiani che non ne agevola la diffusione.

Premessa la definizione del trust, intesa nel senso di esplicitare cosa esso sia, parimenti, si deve dire cosa esso non sia:

- un mezzo per eludere le imposte o risparmiare su di esse;
- un mezzo per sottrarre propri beni, spogliandosene in favore del fondo in trust, alle azioni dei creditori;
- un mezzo del soggetto disponente per nascondere la propria identità tramite il fare apparire soltanto il trust in persona del trustee;
- un mezzo per ledere la riserva di legittima in tema di diritto successorio.

Occorre evidenziare che, come sopra esposto, il trustee o gli eventuali intermediari fiduciari che venissero in contatto con le condotte integranti i reati su indicati, si espongono personalmente a subire le conseguenze dei reati che così si prestano a commettere, in particolare nel caso del riciclaggio dopo il commesso reato presupposto (nel quale, si ricorda, non hanno concorso).

Dal punto di vista penalistico, in tema di riciclaggio, occorre sempre la sussistenza di un precedente reato al fine del venire ad esistenza del reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p.

A livello internazionale, il trust in Inghilterra è considerato molto pericoloso e spesso sconosciuto fiscalmente.

Nell'uso internazionale, i trusts mirano a ledere le legittime, eludere le tasse, nascondere l'identità dei reali beneficiari economici.

Nei paesi di civil law i trusts sono visti con sospetto e non vengono applicati alle fattispecie penali.

Se viene posto in essere un trust "fasullo" o simulato il fatto di avere simulato l'istituzione di un trust costituisce aggravante o a volte costituente il reato, tuttavia il rapporto sottostante rimane quello fiduciario con minori responsabilità per il falso trustee.

Invece nel "vero" trust non simulato il trustee ha rilevanti responsabilità anche di natura fiscale e per mancate dichiarazioni.

A causa dell'uso elusivo dei trust in ambito internazionale il legislatore tributario italiano ha emanato una norma anti-elusiva.

L'articolo 73 del Testo unico delle imposte dei redditi recita: "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trusts e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trusts istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi”.

Con l’istituto del trust si possono soddisfare esigenze legittime che la rigidità del nostro sistema giuridico non riesce a soddisfare, quali, a titolo di esempio, regolare la successione affinché sia più equa, creare un patrimonio segregato al fine di non farlo confondere con quello di altro soggetto, regolare rapporti commerciali e creditori per renderli più efficaci per tutti.

### 3. Casistica

#### a. Trustee riceve in trust denaro proveniente da evasione fiscale

Nel primo caso si riporta l’esempio di un soggetto che in qualità di Trustee riceve in trust dal disponente denaro proveniente da evasione fiscale.

- Analisi del reato a monte in capo al disponente

In questo caso il disponente realizza una somma di denaro preveniente da evasione fiscale e decide di destnare tale somma in trust consegnandola al Trustee che la riceve.

Come sopra viene posto in essere un reato a monte del rapporto di trust precedente e senza alcuna relazione con il trust stesso.

Nemmeno il Trustee ha alcun legame con il reato di evasione fiscale commesso dal disponente e non è concorso in esso.

Si riporta brevemente una tabella con l’elenco dei reati tributari e delle relative sanzioni penali in tema di evasione fiscale.

#### TIPOLOGIE DI REATI TRIBUTARI

<b>TIPO di VIOLAZIONE D.Lgs. 74/2000</b>	<b>DESCRIZIONE delle FATTISPECIE di REATO</b>	<b>SANZIONE PREVISTA</b>
<b>DICHIARAZIONE</b>	Chiunque, <b>a fine di evasione</b> , indica in una	<b>Reclusione da 1 anno e</b>

<p><b>FRAUDOLENTA</b> con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)</p>	<p>delle dichiarazioni annuali relative alle <b>imposte sui redditi</b> o sul <b>valore aggiunto elementi passivi fittizi</b>, avvalendosi di fatture o altri documenti emessi per operazioni inesistenti (C.M. 4.8.2000, n. 154/E).</p> <p>Escluse ad es.: dichiarazioni ai fini Irap; dich. periodiche Iva; dichiaraz. di successione.</p>	<p><b>6 mesi a 6 anni</b> .</p> <p>Quando l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è <b>inferiore a euro 154.937,07</b>, si applica la <b>reclusione da 6 mesi a 2 anni</b></p>
<p><b>DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA</b> mediante altri artifici (art. 3)</p>	<p>Chiunque, <b>a fine di evasione</b>, indica in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è <b>superiore a euro 77.468,53</b> ;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, risulta <b>superiore al 5%</b> dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, <b>superiore a euro 1.549.370,70</b> .</p>	<p><b>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni</b></p>
<p><b>DICHIARAZIONE INFEDELE</b> (art. 4)</p>	<p>Chiunque, <b>a fine di evasione</b>, indica in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è <b>superiore</b>, con riferimento a ciascuna imposta, a <b>euro 103.291,38</b> ;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, risulta <b>superiore al 10%</b> dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a <b>euro 2.065.827,60</b> .</p>	<p><b>Reclusione da 1 a 3 anni</b></p>
<p><b>DICHIARAZIONE OMESSA</b> (art. 5)</p>	<p>Chiunque, pur essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore</p>	<p><b>Reclusione da 1 a 3 anni</b></p>

	<p>aggiunto, quando l'imposta evasa risulta superiore a <b>euro 77.468,53</b> , con riferimento a ciascuna imposta.</p> <p>Non si considera omessa la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- presentata entro <b>90 giorni</b> dalla scadenza del termine;</li> <li>- o non sottoscritta;</li> <li>- o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</li> </ul>	
<p><b>EMISSIONE di FATTURE o altri documenti per OPERAZIONI INESISTENTI</b> (art. 8)</p>	<p>Chiunque, al fine di consentire a terzi l'<b>evasione</b> delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di <b>più fatture o documenti</b> per operazioni inesistenti nello stesso periodo d'imposta si considera <b>un'unica violazione</b> .</p>	<p><b>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni</b> .</p> <p>Se l'importo è <b>inferiore a euro 154.937,07</b> per periodo d'imposta, si applica la <b>reclusione da 6 mesi a 2 anni</b></p>
<p><b>OCCULTAMENTO o DISTRUZIONE di DOCUMENTI CONTABILI</b> (art. 10)</p>	<p>Chiunque, <b>al fine di evadere le imposte</b> sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte <b>le scritture contabili o i documenti</b> di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.</p>	<p><b>Reclusione da 6 mesi a 5 anni</b></p>
<p><b>SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA al pagamento di imposte</b> (art. 11)</p>	<p>Chiunque, <b>al fine di sottrarsi al pagamento di imposte</b> sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative per un ammontare <b>superiore a euro 51.645,69</b> , pone in essere la vendita simulata o altri atti fraudolenti sui beni propri o altrui al fine di rendere inefficace la procedura di <b>riscossione coattiva</b> .</p>	<p><b>Reclusione da 6 mesi a 4 anni</b></p>

Si può evincere che tale insieme di reati penali previsti dal D.Lgs. 74/2000 riporta l'elemento soggettivo della volontà di evadere le imposte (“*a fine di evasione*” o “*al fine di evadere le imposte*”) raggruppa in sé sia le dichiarazioni fraudolente, infedeli, omissive sia l'emissione di fatture o altri documenti contabili aventi ad oggetto operazioni inesistenti oppure l'occultamento o la distruzione o la sottrazione fraudolenta degli stessi.

Per quanto riguarda il Trustee, che si ripete resta estraneo alla commissione dei reati di evasione, il reato a monte ovvero il reato di evasione costituisce il presupposto per la commissione del reato a valle da parte del Trustee.

In sostanza il Trustee, quando riceve denaro proveniente da reato (in questo caso evasione), commette i reati che di seguito si vanno ad esaminare.

- Analisi dei reati relativi al trustee che riceve il denaro

Come sopra esposto al Capitolo 1 lettera A, l'ordinamento italiano ascrive in capo al trustee i seguenti reati:

1. Art. 648-bis c.p. *Riciclaggio*
2. art. 648-ter c.p. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*

Il reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. incrimina i soggetti che pongono in essere l'operazione di sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Premesso l'elemento costitutivo del reato presupposto, in questo esempio l'evasione fiscale, il Trustee riceve denaro proveniente da reato e lo amministra in trust al fine di reinserirlo nel circuito lecito delle operazioni finanziarie ovvero lo reimpiega da una provenienza da reato in operazioni lecite.

In questo caso il disponente ha commesso il reato presupposto guadagnandosi denaro derivante da esso e il trustee riceve tale denaro e lo reinserisce nella sfera del "lecito" al fine di ostacolarne o meglio evitarne l'identificazione.

Semplicemente il trustee non commette il reato presupposto ma inserisce il denaro originato dall'evasione fiscale nel trust che amministra per farlo apparire lecito.

In pratica il trustee si presta a "ripulire" il denaro ricevuto da reato trasferendolo nel fondo in trust e amministrandolo (oltre ad essere intestatario dei beni in trust).

Il reato commesso dal trustee si sostanzia nel sostituire o trasferire, ad esempio ai beneficiari quale denaro proveniente dal fondo in trust, il denaro frutto dell'evasione fiscale.

Per quanto riguarda il reato previsto e punito dall'art. 648-ter c.p., in questo caso la condotta incriminata è caratterizzata dalla peculiarità, oltre alla finalità di fare perdere le tracce dell'origine illecita del denaro, di perseguire detta finalità con l'impiego delle risorse in attività economiche e finanziarie.

- Analisi dei reati relativi al consulente che aiuta e progetta l'operazione

In questo caso si analizza di un soggetto esterno al rapporto di trust ovvero il consulente (fiduciario, legale o amministrativo) che progetta o assiste dal punto di vista professionale l'operazione.

Non vi è alcuna destinazione in denaro o altre utilità e, come per il trustee, viene posto in essere un reato a monte del rapporto di trust precedente e senza alcuna relazione con il consulente stesso.

Nemmeno il consulente ha alcun legame con il reato di evasione fiscale commesso dal disponente nè è concorso in esso.

Il consulente non sostituisce o trasferisce il denaro o le altre utilità ma risponde di riciclaggio se presta la propria opera al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro frutto dell'evasione.

Come sopra esposto al Capitolo 1 lettera A, l'ordinamento italiano ascrive in capo al concludente i seguenti reati:

1. Art. 648-bis c.p. Riciclaggio
2. art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
3. Concorso di persone nel reato
4. Concorso esterno
5. Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
6. Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

Quanto al riciclaggio e all'impiego di denaro valga quanto appena esposto in quanto il professionista presta la propria opera al fine di ostacolare l'identificazione e la provenienza da reato del denaro conferito in trust.

Quanto al concorso nel reato:

Il consulente è di regola un professionista (es. avvocato, commercialista, fiduciario etc.) che presta la propria opera intellettuale ed i propri servizi amministrativi al fine di progettare o realizzare l'operazione voluta dal disponente, in questo caso il trust.

Si verifica pertanto la situazione in cui il disponente ha chiaro in mente l'operazione da realizzare e gli scopi da raggiungere (in questo caso l'evasione fiscale) ma necessita dell'intervento professionale e del consulente per raggiungere il risultato prefissato.

Possono verificarsi due casi distinti: o il consulente partecipa alla conclusione dell'operazione e dunque non presta solo una consulenza ma fa parte integrante dell'organizzazione (criminale) che

vuole evadere le imposte o non fa parte integrante di essa ma aiuta, facilita, rende più facile il conseguimento del risultato mediante una partecipazione esterna al gruppo degli agenti.

Nel primo caso il consulente verrà considerato dall'ordinamento penale concorrente del disponente e, considerato pari ad esso sul piano giuridico, verrà punito con la stessa pena del concorrente principale. Di fatto subirà la stessa sorte giudiziaria di chi ha ideato l'operazione e ne ha realmente beneficiato.

Nel secondo caso il consulente verrà considerato dall'ordinamento penale concorrente esterno del disponente, ovvero un soggetto non del tutto slegato dall'organizzazione ma soggetto di riferimento e fiducia per essa in operazioni ausiliarie volte a rafforzarla.

Dalla differenza tra condotte partecipative avvinte nello stabile vincolo associativo e fattispecie concorsuali atipiche, di elaborazione giurisprudenziale, discende che *partecipe* è colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo “è” ma “fa parte” della (meglio ancora: “prende parte” alla) stessa”.

Sul piano probatorio, poi, rilevano, ai fini della partecipazione, tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali ha individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di “uomo d'onore”, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi “facta concludentia”).

Sull'accertamento dell'elemento soggettivo del concorrente esterno la particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del “medesimo reato”.

Quanto all'associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso anche straniera:

se il consulente si associa, componendo un sodalizio di tre o più persone, allo scopo di commettere delitti egli costituisce una associazione per delinquere e verrà punito anche per il solo fatto di partecipare all'associazione.

Quindi questo tipo di associazione non necessita di una vera e propria organizzazione con gerarchia interna e distribuzione di cariche specifiche essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti determinati consapevolmente esteso ad un generico programma di delittuoso. Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali: il vincolo associativo, l'indeterminatezza del programma e l'esistenza di una struttura associativa.

In questo caso il consulente porta la propria opera in favore dell'organizzazione allo scopo di mantenere una struttura volta a commettere un indeterminato numero di reati. Il consulente è quindi parte integrante dell'organizzazione e viene punito per il solo fatto di farne parte anche senza commettere alcun reato.

L'attività posta in essere dal consulente, membro stabile dell'organizzazione, è il mezzo, utile dal punto di vista tecnico-professionale, per portare avanti l'organizzazione.

Quanto all'associazione di tipo mafioso anche straniera:

L'associazione del consulente può ritenersi di tipo mafioso una volta che sia connotata da quei particolari elementi indicati dallo stesso art. 416-bis c.p. dei quali il principale ed imprescindibile è il *metodo mafioso* ovvero dal lato dell'associazione agente nell'utilizzazione, verso l'esterno e in danno degli offesi, di un'attività delinquenziale, della forza intimidatrice nascenti dal vincolo utilizzato dagli associati e, dal lato passivo e quindi dalle persone offese, dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per l'effetto dell'intimidazione da questa esercitata.

In quest'ultimo caso il consulente fa parte di un'associazione per delinquere che adopera il metodo mafioso.

#### **b) Il trustee riceve in trust denaro proveniente da spaccio internazionale di stupefacenti**

In questo secondo caso si riporta l'esempio di un soggetto che in qualità di Trustee riceve in trust dal disponente denaro proveniente da spaccio internazionale di stupefacenti.

- Analisi del reato a monte in capo al disponente

In questo caso il disponente realizza una somma di denaro proveniente da spaccio internazionale di stupefacenti e decide di conferire tale somma in trust consegnandola al Trustee che la riceve.

Come sopra, viene posto in essere un reato a monte del rapporto di trust precedente e senza alcuna relazione con il trust stesso.

Nemmeno il Trustee ha alcun legame con il reato di spaccio internazionale di stupefacenti commesso dal disponente e non è concorso in esso.

Il DPR n. 309/90 chiamato Testo Unico sugli Stupefacenti punisce all'art. 73 la produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Esso recita: *“1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.*

*1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:*

*a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;*

*b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.*

*Omissis... 6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata”.*

Al successivo Art. 74 intitolato *“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”* statuisce *“1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia*

*l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni”.*

Come precedentemente descritto, il disponente che ha prodotto profitto dal traffico internazionale di stupefacenti non verrà indagato di riciclaggio in quanto egli non sta riciclando denaro o altre attività di un reato a monte commesso da terzi ma da sé medesimo e non viene punito a titolo di “auto-riciclaggio” in quanto, semmai, ha posto in essere un concorso di reati o un reato continuato poiché avvinto dal medesimo disegno criminoso.

Tuttavia ben può concorrere il reato di riciclaggio con quello di associazione a delinquere.

Se invece il disponente prima riceve denaro da terzi proveniente da reato e poi lo conferisce nel fondo in trust commette riciclaggio in quanto non è concorso nel reato a monte.

Il disponente può anche rispondere dei reati associativi se è parte del sodalizio criminale dedito all'attività di spaccio.

- Analisi dei reati relativi al Trustee che riceve il denaro

Per quanto riguarda il Trustee valgono le considerazioni sopra riportate e in particolare il reato di riciclaggio /art. 648-bis c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) in quanto il reato a monte, ovvero il reato di traffico internazionale di stupefacenti, costituisce il presupposto per la commissione del reato a valle da parte del Trustee.

In sostanza il Trustee, quando riceve denaro proveniente da reato (in questo caso traffico internazionale di stupefacenti), commette i reati che si sono sopra esaminati.

Il Trustee risponderà invece dei reati associativi se non si limita a ricevere il denaro ma fa parte integrante del sodalizio criminale.

- Analisi dei reati relativi al consulente che aiuta e progetta l'operazione

Per quanto riguarda il consulente valgono le considerazioni sopra riportate e in particolare per il soggetto esterno al rapporto di trust ovvero il consulente (fiduciario, legale o amministrativo) che progetta o assiste dal punto di vista professionale l'operazione.

Non vi è alcun conferimento in denaro o altre utilità e, come per il trustee, viene posto in essere un reato a monte del rapporto di trust precedente e senza alcuna relazione con il consulente stesso.

Nemmeno il consulente ha alcun legame con il reato di traffico internazionale di stupefacenti commesso dal disponente nè è concorso in esso.

Se il consulente non sostituisce o trasferisce il denaro o le altre utilità non risponde di riciclaggio.

Ne risponde se, invece, presta la propria opera al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro frutto dell'attività di spaccio.

Come sopra esposto, il consulente potrà essere indagato per i reati in concorso e associativi se fa parte dell'associazione dedita allo spaccio internazionale di stupefacenti.

### **c) Il Trustee riceve un avviso di accertamento perché il trust estero che amministra viene considerato residente in Italia**

In questo caso vi è un trust residente all'estero amministrato da un Trustee (sottointeso con beneficiari italiani) e l'amministrazione tributaria italiana (Agenzia delle Entrate) svolge il relativo accertamento con la conseguente decisione di considerarlo residente in Italia.

Occorre premettere che, secondo la legislazione italiana, all'articolo 73 del testo unico delle imposte dei redditi, fissa i criteri di residenza fiscale degli enti diversi dalle persone fisiche tra cui i trust. La norma detta che sono da considerare residenti fiscalmente in Italia quegli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale in Italia, oppure vi anno l'amministrazione, o infine l'oggetto principale dell'attività. Questi criteri sono stati pensati per le società e non certo per il trust che è "persona" solo per un'invenzione del diritto tributario. La qualcosa ci costringe a porre in essere un'astrazione che traduce l'attività principale negli obblighi fondamentali del trustee che sono il mantenimento del fondo e il bene dei beneficiari. Ecco allora che basterà la permanenza in Italia per la maggior parte del periodo di imposta del fondo o dei beneficiari per poter considerare il trust residente in Italia e far scattare in capo al trustee gli obblighi dichiarativi del soggetto residente in Italia.

- **Conseguenze penali per il Trustee e per altri**

In quest'ultimo caso il Trustee amministra i beni di un trust che ha sede all'estero ma che per lo Stato italiano ha sede in Italia.

In tal caso il Trustee dovrebbe provvedere al pagamento delle imposte relative ai beni in trust.

Si profilano due tipi di responsabilità del Trustee:

1. responsabilità per evasione fiscale (perché omette di versare le imposte relative ai beni in trust considerato residente in Italia);
2. responsabilità per riciclaggio (perché trasferisce ai beneficiari i proventi dal reato di evasione);
3. responsabilità per reati in concorso o associativi

Il Trustee è tenuto a svolgere una diligente amministrazione dei beni a lui intestati in trust e deve provvedere al versamento corretto delle imposte anche nei confronti dei beneficiari che possono essere lesi dalla sua cattiva amministrazione.

Egli è ritenuto in dovere dall'amministrazione tributaria italiana di versare le imposte gravanti sui beni in trust anche se, formalmente, il trust risiede all'estero in quanto è considerato residente in Italia.

Il Trustee risponderà dei reati in concorso e associativi se ha preso parte alla loro commissione o direttamente o associandosi agli altri soggetti (delinquenti).

Per gli altri soggetti, si può distinguere i beneficiari che risponderanno di evasione fiscale e dei reati associativi se si associano agli altri soggetti al fine di commettere reati e usano il trust come strumento giuridico per raggiungere i propri scopi illeciti.

Quanto al consulente, valgono le osservazioni sopra esposte in quanto in questo caso il reato in cui può concorrere è l'evasione fiscale del trust o dei beneficiari.

Parimenti, egli potrà rispondere dei reati in concorso e associativi se pone in essere l'operazione associandosi agli altri soggetti usando il trust come strumento giuridico per raggiungere gli scopi (propri o di altri) illeciti.

Avv. Enrico Todisco Grande



**DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO DEL 26 OTTOBRE 2005**



**DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 26 ottobre 2005****relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività criminose possono danneggiare la stabilità e la reputazione del settore finanziario e minacciare il mercato unico; il terrorismo scuote le fondamenta stesse della nostra società. Oltre ad affrontare il problema con gli strumenti di diritto penale, si possono ottenere risultati con un impegno di prevenzione a livello del sistema finanziario.
- (2) La solidità, l'integrità e la stabilità degli enti creditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso, potrebbero essere gravemente compromesse dagli sforzi compiuti dai criminali e dai loro complici per mascherare l'origine dei proventi di attività criminose o per incanalare fondi di origine lecita o illecita a scopo di finanziamento del terrorismo. Per evitare che gli Stati membri adottino misure incompatibili con il funzionamento del mercato interno e con le regole dello Stato di diritto e dell'ordine pubblico comunitario per proteggere i loro sistemi finanziari, è necessaria un'azione comunitaria in questo ambito.
- (3) Qualora non si adottino misure di coordinamento a livello comunitario, i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari, che il mercato finanziario integrato comporta, per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose.

<sup>(1)</sup> Parere dell'11 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU C 40 del 17.2.2005, pag. 9.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato della Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 settembre 2005.

(4) Per rispondere a queste preoccupazioni in materia di riciclaggio di denaro è stata adottata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite <sup>(4)</sup>. Conformemente alle sue disposizioni, ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggio dei proventi di attività criminose e ad imporre al settore finanziario, compresi gli enti creditizi ed un'ampia gamma di altri enti finanziari, di identificare i propri clienti, di conservare le opportune registrazioni, di organizzare programmi interni di formazione del personale e di prevenzione del riciclaggio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle autorità competenti.

(5) Il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo avvengono sovente a livello internazionale. Misure adottate esclusivamente a livello nazionale o anche comunitario, senza coordinamento né cooperazione internazionali, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate in materia dalla Comunità dovrebbero essere coerenti con le altre iniziative intraprese in altre sedi internazionali. In particolare, la Comunità dovrebbe continuare a tenere conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale (in seguito denominato «GAFI»), che è il principale organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFI sono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003, occorrerebbe allineare la presente direttiva a tali nuovi standard internazionali.

(6) L'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e prevenire le frodi e di prendere misure per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.

(7) Sebbene la definizione di riciclaggio fosse inizialmente ristretta ai proventi dei reati connessi agli stupefacenti, negli anni più recenti è emersa la tendenza ad una definizione molto più ampia, fondata su una gamma più vasta di reati-base. L'ampliamento della gamma dei reati-base agevola la segnalazione delle operazioni sospette e la cooperazione internazionale in questo settore. Pertanto è opportuno allineare la definizione di «reato grave» a quella contenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato <sup>(5)</sup>.

<sup>(4)</sup> GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

<sup>(5)</sup> GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

- (8) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanziario per trasferire fondi di provenienza criminosa o anche denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo minaccia chiaramente l'integrità, il funzionamento regolare, la reputazione e la stabilità di tale sistema. Di conseguenza, è opportuno che le misure preventive previste dalla presente direttiva coprano non soltanto la manipolazione di fondi di provenienza criminosa, ma anche la raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.
- (9) Pur imponendo un obbligo di identificazione del cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relativamente poche indicazioni quanto alle procedure da applicare a tal fine. Considerando l'importanza determinante di questo aspetto della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è opportuno introdurre disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, in conformità ai nuovi standard internazionali. Di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di «titolare effettivo». Nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo, sarebbe sufficiente identificare la categoria di persone intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa prescrizione non comporterebbe l'identificazione dei singoli all'interno di tale categoria di persone.
- (10) Gli enti e le persone soggette alla presente direttiva dovrebbero, in conformità con la presente direttiva, identificare e verificare l'identità del titolare effettivo. Per soddisfare questo requisito, spetterebbe a questi enti e persone decidere se far ricorso a registri disponibili al pubblico contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai loro clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo, tenendo presente che la portata di tali obblighi di adeguata verifica della clientela si riferisce al rischio del riciclaggio dei proventi da attività criminose e di finanziamento del terrorismo, che dipende dal tipo di cliente, dal rapporto d'affari, dal prodotto o dalla transazione.
- (11) I contratti di credito nell'ambito dei quali il conto di credito serve esclusivamente a liquidare il prestito e il rimborso del prestito viene effettuato a partire da un conto che è stato aperto a nome del cliente con un ente creditizio soggetto alla presente direttiva, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), dovrebbero essere generalmente considerati come esempio di un tipo di transazione meno rischiosa.
- (12) Nella misura in cui esercita un controllo significativo sull'uso dei beni, il soggetto che conferisce beni ad un'entità giuridica o ad un istituto giuridico dovrebbe essere identificato come titolare effettivo.
- (13) I rapporti fiduciari sono ampiamente utilizzati nei prodotti commerciali come una caratteristica internazionalmente riconosciuta dei mercati all'ingrosso dei servizi finanziari sottoposti a una supervisione globale. L'obbligo di identificare il titolare effettivo non deriva dalla mera esistenza di un rapporto fiduciario nel caso particolare.
- (14) La presente direttiva si dovrebbe applicare anche alle attività degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva esercitate su Internet.
- (15) Dato che l'intensificazione dei controlli nel settore finanziario ha indotto i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finanziano il terrorismo a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose e che siffatti canali possono essere impiegati per il finanziamento del terrorismo, gli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere estesi agli intermediari assicurativi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi a società e trust.
- (16) I soggetti che già ricadono sotto la responsabilità legale di un'impresa di assicurazione e che, pertanto, rientrano già nell'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbero essere compresi nella categoria degli intermediari assicurativi.
- (17) Il fatto che un soggetto eserciti la funzione di dirigente o di amministratore di una società non è di per sé sufficiente a far diventare tale soggetto prestatore di servizi relativi a società e trust. Pertanto la definizione abbraccia soltanto coloro che esercitano la funzione di dirigente o di amministratore per conto di terzi e a titolo professionale.
- (18) Il ricorso ad operazioni in contanti di importo elevato si è ripetutamente dimostrato estremamente suscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Pertanto, negli Stati membri che permettono pagamenti in contanti superiori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche o giuridiche che negoziano beni a titolo professionale dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando accettano pagamenti in contanti. I commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e le case d'asta rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui vengono loro effettuati pagamenti in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR. Per assicurare un controllo efficace dell'ottemperanza alla presente direttiva da parte di questo gruppo potenzialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membri possono incentrare l'attività di controllo in particolare sulle persone fisiche e giuridiche, che negoziano beni, esposte ad un rischio relativamente elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo secondo il principio della vigilanza basata sul rischio. Considerato che le situazioni differiscono nei vari Stati membri, questi ultimi possono decidere di adottare disposizioni più rigorose per fronteggiare adeguatamente il rischio che comportano i pagamenti in contanti di importo elevato.

- (19) La direttiva 91/308/CEE ha incluso i notai e altri liberi professionisti legali nell'ambito di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la presente direttiva non dovrebbe apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti legali vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo.
- (20) Quando i liberi professionisti che forniscono consulenza legale, purché siano legalmente riconosciuti e controllati come ad esempio gli avvocati, esaminano la posizione giuridica di un cliente o rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario, non sarebbe appropriato che per quanto riguarda tali attività la presente direttiva imponesse loro l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Deve sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo il procedimento giudiziario o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, è necessario che la consulenza legale sia soggetta al vincolo del segreto professionale a meno che il consulente legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o l'avvocato sia a conoscenza che il cliente chiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- (21) I servizi direttamente comparabili dovrebbero essere trattati allo stesso modo quando vengono forniti da un professionista soggetto alla presente direttiva. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal trattato sull'Unione europea, nel caso dei revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Stati membri, possono difendere o rappresentare un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o accertare la posizione giuridica di un cliente, le informazioni che questi ottengono nell'espletamento di tali compiti non dovrebbero essere soggette all'obbligo di segnalazione a norma della presente direttiva.
- (22) Occorre riconoscere che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Secondo un approccio basato sul rischio, è opportuno introdurre nella normativa comunitaria il principio secondo il quale in determinati casi si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
- (23) È opportuno che la deroga riguardante l'identificazione dei titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali lasci impregiudicati gli obblighi che incombono a detti notai o altri liberi professionisti legali in conformità della presente direttiva. Tali obblighi comprendono la necessità che gli stessi notai o gli altri liberi professionisti legali identifichino i titolari effettivi dei conti collettivi da essi gestiti.
- (24) Analogamente, la normativa comunitaria dovrebbe riconoscere che alcune situazioni comportano un maggiore rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Fermo restando che è indispensabile stabilire l'identità ed il profilo economico di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose.
- (25) Ciò vale in particolare per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o che hanno ricoperto cariche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possono esporre il settore finanziario a notevoli rischi di reputazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano internazionale per combattere la corruzione giustificano inoltre che si presti particolare attenzione a tali casi e che si applichino tutti i normali obblighi di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte a livello nazionale o obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei confronti delle persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo.
- (26) Ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti per avviare un rapporto d'affari non dovrebbe implicare di ottenere l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione ma del livello gerarchico immediatamente superiore alla persona che chiede l'autorizzazione.
- (27) Per evitare il ripetersi delle procedure d'identificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi e di inefficienze nelle transazioni, è opportuno consentire che vengano accettati clienti la cui identificazione sia già stata realizzata altrove, fatte salve garanzie adeguate. Nei casi in cui l'ente o la persona cui si applica la presente direttiva ricorre a terzi, la responsabilità finale per la procedura di adeguata verifica della clientela spetta all'ente o alla persona che ha accettato il cliente. I terzi dovrebbero mantenere inoltre la propria responsabilità in relazione a tutte le prescrizioni della presente direttiva, compreso l'obbligo di segnalare le operazioni sospette e di conservare i documenti, nella misura in cui hanno con il cliente un rapporto che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

- (28) In caso di relazioni d'agenzia o di assegnazione esterna di lavoro su base contrattuale fra enti o persone soggetti alla presente direttiva e persone fisiche o giuridiche esterne che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa, qualunque obbligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per tali agenti o fornitori esterni quale parte degli enti o persone soggetti alla presente direttiva può derivare unicamente dal contratto, e non dalla presente direttiva. La responsabilità relativa all'ottemperanza della presente direttiva dovrebbe incombere all'ente o alla persona che rientra nel suo ambito di applicazione.
- (29) Le operazioni sospette dovrebbero essere segnalate all'unità di informazione finanziaria (UIF) che funge da centro nazionale per ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le segnalazioni di operazioni sospette ed altre informazioni che riguardano casi potenziali di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbligare gli Stati membri a modificare i loro attuali sistemi di segnalazione se la segnalazione è fatta tramite il pubblico ministero o altre autorità delle forze dell'ordine e se le informazioni sono trasmesse prontamente e non filtrate alle UIF, consentendo loro di svolgere correttamente la loro attività, tra cui la cooperazione internazionale con altre UIF.
- (30) In deroga al divieto generale di eseguire operazioni sospette, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possono eseguire operazioni sospette prima di informare le autorità competenti qualora l'astensione dall'esecuzione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di un'operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Questo, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare gli obblighi internazionali accettati dagli Stati membri di congelare senza indugio i fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazioni terroristiche o di coloro che finanziano il terrorismo, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
- (31) Qualora decida di ricorrere alle deroghe di cui all'articolo 23, paragrafo 2, uno Stato membro può consentire o richiedere all'organismo di autoregolamentazione che rappresenta le persone ivi contemplate di non trasmettere all'UIF qualsiasi informazione ottenuta da tali persone nei casi previsti da tale articolo.
- (32) Numerosi dipendenti che hanno segnalato i loro sospetti di riciclaggio sono stati vittime di minacce o di atti ostili. Benché la presente direttiva non possa interferire con le procedure giudiziarie degli Stati membri, si tratta di una questione cruciale per l'efficacia del regime antiriciclaggio e di repressione del finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero essere coscienti di tale problema e compiere ogni sforzo per proteggere i dipendenti da tali minacce o atti ostili.
- (33) La comunicazione di informazioni di cui all'articolo 28 dovrebbe essere in conformità con le norme sul trasferimento dei dati personali a paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(1)</sup>. Inoltre, l'articolo 28 non può interferire con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati personali e sul segreto professionale.
- (34) Coloro che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un istituto di credito o finanziario non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche che forniscano a un istituto di credito o finanziario unicamente un messaggio o un altro sistema di supporto per la trasmissione di fondi ovvero un sistema di compensazione e regolamento.
- (35) Il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo sono problemi di portata internazionale e occorrerebbe pertanto combatterli su scala mondiale. Se gli enti creditizi e finanziari della Comunità hanno succursali e controllate in paesi terzi la cui legislazione in materia è carente, è opportuno applicare anche in tali succursali e controllate lo standard comunitario o avvertire le autorità competenti del loro Stato membro d'origine qualora ciò sia impossibile, onde evitare l'applicazione di standard molto diversi nell'ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.
- (36) Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere in grado di rispondere rapidamente alle richieste d'informazione riguardanti gli eventuali rapporti d'affari intrattenuti con determinate persone. Allo scopo di identificare tali rapporti d'affari, per poter fornire tali informazioni velocemente, gli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere dotati di sistemi efficaci proporzionati alla dimensione e alla natura degli affari. In particolare, per gli enti creditizi e gli enti finanziari di grandi dimensioni sarebbe opportuna la disponibilità di sistemi elettronici. La presente disposizione è di particolare importanza nel contesto delle procedure che conducono a misure quali il congelamento o il sequestro dei beni, compresi i beni delle organizzazioni terroristiche, in conformità con la legislazione nazionale o comunitaria relativa alla lotta al terrorismo.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (37) La presente direttiva introduce norme dettagliate in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, incluse misure rafforzate della stessa in caso di clientela o rapporti d'affari ad alto rischio, come procedure appropriate per determinare se una persona sia politicamente esposta, nonché taluni requisiti supplementari più dettagliati, come l'esistenza di strategie e procedure volte a garantire l'osservanza delle pertinenti disposizioni. Tutti questi requisiti devono essere soddisfatti da ciascuno degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva, mentre gli Stati membri dovrebbero adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla presente direttiva.
- (38) Per mantenere l'impegno degli enti e degli altri operatori soggetti alla normativa comunitaria in questo settore, si dovrebbe, per quanto possibile, assicurare loro un riscontro sull'utilità delle segnalazioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per poter verificare l'efficacia dei loro sistemi di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Stati membri dovrebbero continuare a tenere statistiche in materia e dovrebbero provvedere al loro miglioramento.
- (39) All'atto della registrazione o dell'autorizzazione di un ufficio di cambio, di un prestatore di servizi relativi a società e trust o di una casa da gioco a livello nazionale, le autorità competenti dovrebbero assicurarsi che le persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti e i loro titolari effettivi siano persone dotate di competenza ed onorabilità. I criteri per determinare se una persona abbia o meno la necessaria competenza ed onorabilità dovrebbero essere stabiliti in conformità con il diritto interno. È opportuno che tali criteri riflettano almeno la necessità di tutelare tali soggetti dall'essere sfruttati dai loro direttori o titolari economici per scopi criminosi.
- (40) Tenendo conto del carattere internazionale del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, si dovrebbero incoraggiare al massimo il coordinamento e la cooperazione tra le UIF previsti nella decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le UIF degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni<sup>(1)</sup>, inclusa l'istituzione di una rete delle UIF dell'Unione europea. A tal fine la Commissione dovrebbe prestare l'assistenza necessaria per facilitare tale coordinamento, compresa l'assistenza finanziaria.
- (41) L'importanza di combattere il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gli Stati membri a prevedere nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. È opportuno prevedere sanzioni per le persone fisiche e giuridiche. Dato che le persone giuridiche sono spesso coinvolte in operazioni complesse di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le sanzioni dovrebbero essere altresì calibrate in modo da tenere conto dell'attività svolta da persone giuridiche.
- (42) Le persone fisiche che esercitano le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) nella struttura di una persona giuridica, ma su base indipendente, dovrebbero restare indipendentemente responsabili dell'ottemperanza delle disposizioni della presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 35.
- (43) Può rendersi necessario un chiarimento degli aspetti tecnici delle norme stabilite dalla presente direttiva per garantire un'efficace e sufficientemente coerente applicazione della presente direttiva, tenendo conto dei vari strumenti finanziari, professioni e rischi nei vari Stati membri e degli sviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. La Commissione dovrebbe essere quindi abilitata ad adottare misure di attuazione, come ad esempio taluni criteri per l'identificazione di situazioni a basso ed elevato rischio rispetto alle quali obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela potrebbero essere sufficienti o possano essere più opportuni obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, purché non modifichino gli elementi essenziali della presente direttiva e la Commissione agisca in conformità con i principi in essa stabiliti, previa consultazione del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo.
- (44) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(2)</sup>. A tal fine occorre istituire un nuovo comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi da attività criminose e del finanziamento del terrorismo che sostituisce il comitato di contatto istituito dalla direttiva 91/308/CEE.
- (45) Data la necessità di apportare modifiche molto consistenti alla direttiva 91/308/CEE, ragioni di chiarezza ne impongono l'abrogazione.
- (46) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(1) GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (47) Nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione a norma della presente direttiva, la Commissione dovrebbe osservare i seguenti principi: l'esigenza di elevati livelli di trasparenza e di consultazione con gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva e con il Parlamento europeo ed il Consiglio; l'esigenza di assicurare che le autorità competenti siano in grado di assicurare l'applicazione coerente delle norme; in ogni misura di attuazione, l'equilibrio a lungo termine dei costi e dei benefici per gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva; l'esigenza di rispettare la necessaria flessibilità nell'applicazione delle misure di attuazione conformemente ad un approccio basato sulla valutazione del rischio esistente; l'esigenza di assicurare la coerenza con le altre norme comunitarie relative al settore in questione; l'esigenza di proteggere la Comunità, gli Stati membri e i loro cittadini dalle conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- (48) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

### OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

#### Articolo 1

1. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo siano vietati.
2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
  - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei

beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.
3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

4. Ai fini della presente direttiva, per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo <sup>(1)</sup>, o sapendo che saranno utilizzati a tal fine.

5. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

#### Articolo 2

1. La presente direttiva si applica:
  1. agli enti creditizi;
  2. agli enti finanziari;
  3. alle seguenti persone giuridiche o fisiche quando agiscono nell'esercizio della loro attività professionale:
    - a) revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari;
    - b) notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera o partecipando in nome e per conto del loro cliente ad una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare o assistendo i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
      - i) l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese;
      - ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni dei clienti;

<sup>(1)</sup> GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

- iii) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di risparmio o conti titoli;
- iv) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- v) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;
- c) prestatori di servizi relativi a società o trust diversi da quelli di cui alle lettere a) o b);
- d) agenti immobiliari;
- e) altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni, soltanto quando il pagamento è effettuato in contanti per un importo pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- f) case da gioco.
2. Gli Stati membri possono decidere di non includere nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, punto 1) o 2) le persone giuridiche e le persone fisiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata e quando i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono scarsi.

### Articolo 3

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. «ente creditizio»: un ente definito a norma dell'articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva 2000/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio<sup>(1)</sup>, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, punto 3) della direttiva suddetta, situata nella Comunità di un ente creditizio avente la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;
2. «ente finanziario»:
  - a) un'impresa diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto 14 dell'allegato I della direttiva 2000/12/CE, incluse le attività degli uffici dei cambiavalute («bureaux de change») e delle società di trasferimento di fondi;
  - b) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita<sup>(2)</sup>, nella misura in cui svolge attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva;
  - c) un'impresa di investimento, quale definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari<sup>(3)</sup>;
  - d) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni;
  - e) un intermediario assicurativo, quale definito nell'articolo 2, punto 5) della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa<sup>(4)</sup>, fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, punto 7) di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti;
  - f) le succursali, situate nella Comunità, degli enti finanziari di cui alle lettere da a) a e) che hanno la sede amministrativa principale all'interno o al di fuori della Comunità;
3. «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;
4. «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato grave;
5. costituiscono «reati gravi» almeno:
  - a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
  - b) ognuno dei reati definiti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
  - c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'articolo 1 dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea<sup>(5)</sup>;
  - d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'articolo 1, paragrafo 1 e nell'articolo 2 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee<sup>(6)</sup>;
  - e) la corruzione;
  - f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima superiore ad un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi;

<sup>(1)</sup> GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

6. «titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività. Il titolare effettivo comprende almeno:
- a) in caso di società:
    - i) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle azioni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 % più una azione;
    - ii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
  - b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
    - i) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;
    - ii) se le persone che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica;
    - iii) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 % o più del patrimonio di un istituto giuridico o di un'entità giuridica;
7. «prestatori di servizi relativi a società e trust»: ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi:
- a) costituire società o altre persone giuridiche;
  - b) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione (partnership) o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
  - c) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra persona giuridica o istituto giuridico;
  - d) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un istituto giuridico simile o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione;
  - e) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta ad obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti;
8. «persone politicamente esposte»: le persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami;
9. «rapporto d'affari»: un rapporto d'affari, professionale o commerciale che sia correlato con le attività professionali svolte dagli enti o dalle persone soggetti alla presente direttiva e del quale si presuma, al momento in cui viene allacciato, che avrà una certa durata;
10. «banca di comodo»: un ente creditizio, o un ente che svolge attività equivalenti, che sia stato costituito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisica che consenta di esercitare una direzione ed una gestione reale e che non sia collegato ad alcun gruppo finanziario regolamentato.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Qualora uno Stato membro decida di estendere le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ne informa la Commissione.

#### Articolo 5

Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

## CAPO II

**OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

## SEZIONE I

**Disposizioni di carattere generale***Articolo 6*

Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi e finanziari di tenere conti o libretti di risparmio anonimi. In deroga all'articolo 9, paragrafo 6, gli Stati membri richiedono in tutti i casi che i titolari e i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimi esistenti siano assoggettati al più presto agli obblighi di adeguata verifica della clientela, e in ogni caso prima dell'utilizzo dei conti o dei libretti di risparmio.

*Articolo 7*

Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei casi seguenti:

- a) quando instaurano rapporti d'affari;
- b) quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;
- c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

*Articolo 8*

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela comprendono le attività seguenti:

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) se necessario, identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di conoscere chi sia il titolare effettivo, il che implica per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari;
- d) svolgere un controllo costante nel rapporto d'affari, in particolare esercitando un controllo sulle transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da assicu-

rare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona in questione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

2. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva applicano tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti nel paragrafo 1, ma possono calibrare tali obblighi in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto d'affari, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, che la portata delle misure è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri impongono che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione della transazione.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga durante l'instaurazione del rapporto d'affari se ciò è necessario per non interrompere la normale conduzione degli affari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tali situazioni queste procedure sono completate il più presto possibile dopo il primo contatto.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire, in relazione alle attività di assicurazione sulla vita, che la verifica dell'identità del beneficiario della polizza avvenga dopo l'instaurazione del rapporto d'affari. In questo caso la verifica ha luogo all'atto del pagamento, o anteriormente ad esso, o nel momento in cui il beneficiario intende esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, oppure prima di esso.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire l'apertura di un conto bancario purché vi siano adeguate garanzie atte ad assicurare che non vengano effettuate transazioni dal cliente o per suo conto finché non si sia ottenuto il pieno rispetto delle disposizioni sopra citate.

5. Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone in questione non sono in grado di rispettare l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), essi non possono effettuare una transazione attraverso un conto bancario, non possono avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione ovvero devono porre fine al rapporto d'affari in questione e devono prendere in considerazione di effettuare una segnalazione del cliente interessato alla UIF, a norma dell'articolo 22.

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicare il comma precedente ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

6. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non soltanto a tutti i nuovi clienti, ma anche, al momento opportuno, alla clientela esistente, sulla base della valutazione del rischio presente.

#### Articolo 10

1. Gli Stati membri impongono che si proceda all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente di una casa da gioco che acquisti o venda gettoni da gioco di valore pari o superiore a 2 000 EUR.

2. L'obbligo di applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considera comunque assolto dalle case da gioco soggette a controllo pubblico se procedono alla registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identità dei clienti fin dal momento dell'ingresso o prima di esso, indipendentemente dall'importo dei gettoni da gioco acquistati.

#### SEZIONE 2

### **Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela**

#### Articolo 11

1. In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli enti e le persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di cui a detti articoli se il cliente è un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva, oppure un ente creditizio o finanziario situato in un paese terzo, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.

2. In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

a) alle società quotate i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri e alle società quotate di paesi terzi che sono soggette ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria;

b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti da notai o altri liberi professionisti legali di uno Stato membro o di un paese terzo, purché siano soggetti ad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformi agli standard internazionali e al controllo del rispetto di tali obblighi e purché le informazioni sull'identità del titolare effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti che operano quali enti di deposito dei conti collettivi;

c) alle autorità pubbliche nazionali;

o a qualunque altro cliente caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva raccolgono comunque informazioni sufficienti a stabilire se il cliente possa beneficiare di un'esenzione menzionata in tali paragrafi.

4. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 o 2 o in altri casi in cui siano soddisfatti i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

5. In deroga all'articolo 7, lettere a), b) e d), all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva a non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in relazione:

a) ai contratti di assicurazione vita il cui premio annuale non ecceda i 1 000 EUR o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2 500 EUR;

b) ai contratti di assicurazione-pensione, a condizione che essi non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito;

c) ai regimi di pensione o sistemi simili che versino prestazioni di pensione ai dipendenti, per i quali i contributi siano versati tramite deduzione dal salario e le cui regole non permettano ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

d) alla moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica <sup>(1)</sup>, nel caso in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 EUR, oppure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile, sia imposto un limite di 2 500 EUR sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per il caso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EUR sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE;

o a qualunque altro prodotto o transazione caratterizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

#### Articolo 12

Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

#### SEZIONE 3

### Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

#### Articolo 13

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di applicare, oltre agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e all'articolo 9, paragrafo 6, obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, sulla base della valutazione del rischio esistente, nelle situazioni che per loro natura possono presentare un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e comunque nei casi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 e in altre situazioni che presentano un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, e che soddisfano i criteri tecnici definiti a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera c).

2. Quando il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, gli Stati membri impongono a tali enti e persone di adottare misure specifiche ed adeguate per compensare il rischio più elevato, ad esempio applicando una o più fra le misure indicate in appresso:

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.

- a) garantire l'accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari;
- b) adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere di una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario soggetto alla presente direttiva;
- c) garantire che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio.

3. In caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di paesi terzi, gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi:

- a) di raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti per comprendere pienamente la natura delle sue attività e per determinare, sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
- b) di valutare i controlli in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo applicati dall'ente corrispondente;
- c) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- d) di precisare per iscritto le rispettive responsabilità di ogni ente;
- e) per quanto riguarda i conti di passaggio («payable-through accounts»), di assicurarsi che l'ente di credito corrispondente abbia verificato l'identità dei clienti aventi un accesso diretto a tali conti ed abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire i dati ottenuti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi all'ente controparte.

4. Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti d'affari con persone politicamente esposte residenti in un altro Stato membro o in un paese terzo, gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva:

- a) di disporre di adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
- b) di ottenere l'autorizzazione dei massimi dirigenti prima di avviare un rapporto d'affari con tali clienti;
- c) di adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto d'affari o nell'operazione;
- d) di assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto d'affari.

5. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi di aprire o mantenere conti di corrispondenza con una banca di comodo e richiedono agli enti creditizi di adottare misure atte a garantire che non vengano aperti o mantenuti conti di corrispondenza con una banca che consenta notoriamente ad una banca di comodo di utilizzare i propri conti.

6. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva prestino un'attenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e che essi adottino le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

#### SEZIONE 4

### *Esecuzione da parte di terzi*

#### *Articolo 14*

Gli Stati membri possono permettere agli enti ed alle persone soggetti alla presente direttiva di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tuttavia, responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi continuano a essere gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva che ricorrono a terzi.

#### *Articolo 15*

1. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enti creditizi e finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza agli enti e alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, situati sul suo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da un ente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) in un altro Stato membro - fatta eccezione per gli uffici dei cambiavalute e le imprese di trasferimento di fondi - e che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

2. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agli uffici dei cambiavalute e alle imprese di trasferimento di fondi di cui all'articolo 3, punto 2), lettera a), situati sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cambiavalute e imprese di trasferimento di fondi di riconoscere ed accettare, a norma dell'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata veri-

fica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva dalla stessa categoria di enti che sono situati sul territorio di un altro Stato membro e che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

3. Nei casi in cui uno Stato membro permette che si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, alle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) situate sul suo territorio, tale Stato membro permette in qualsiasi circostanza a tali persone di riconoscere ed accettare, a norma dell'articolo 14, i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva da una persona di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b) e c) che è situata nel territorio di un altro Stato membro e soddisfa i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato membro nel quale il cliente viene introdotto.

#### *Articolo 16*

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per «terzi» gli enti o le persone enumerati nell'articolo 2, o enti e persone equivalenti situati in un paese terzo, che soddisfino le condizioni seguenti:

- a) siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge;
- b) applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della presente direttiva secondo il capo V, sezione 2, o siano situati in un paese terzo che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

#### *Articolo 17*

Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano agli enti e alle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva di ricorrere a soggetti terzi del paese terzo in questione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

*Articolo 18*

1. I terzi mettono immediatamente a disposizione dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto le informazioni richieste in virtù degli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2. Le copie necessarie dei dati d'identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l'identità del cliente o del titolare effettivo vengono trasmesse senza ritardo, su richiesta, dal terzo all'ente o alla persona soggetti alla presente direttiva ai quali il cliente viene introdotto.

*Articolo 19*

La presente sezione non si applica ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente devono essere considerati, ai sensi del contratto, parte integrante dell'ente o della persona soggetti alla presente direttiva.

## CAPO III

**OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE**

## SEZIONE 1

**Disposizioni generali***Articolo 20*

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di prestare particolare attenzione a ogni attività che essi considerino particolarmente attenta, per sua natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e, in particolare, alle operazioni complesse o di importo insolitamente elevato, nonché a tutti gli schemi insoliti di operazione che non hanno uno scopo economico evidente o che non hanno uno scopo chiaramente lecito.

*Articolo 21*

1. Ciascuno Stato membro istituisce una UIF per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

2. L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e nella misura consentita di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio, un possibile finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali. Ad essa vengono fornite le risorse adeguate per espletare i propri compiti.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'UIF abbia accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative necessarie per assolvere i propri compiti in modo adeguato.

*Articolo 22*

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva e, se del caso, ai loro amministratori e dipendenti di collaborare pienamente:

- a) informando prontamente l'UIF, di propria iniziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- b) fornendo prontamente all'UIF, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le procedure di cui alla legislazione vigente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'UIF dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate secondo le procedure di cui all'articolo 34.

*Articolo 23*

1. In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, nel caso delle persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione della professione in questione come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta in luogo dell'UIF. Fatto salvo il paragrafo 2, l'organismo di autoregolamentazione designato trasmette in questi casi le informazioni all'UIF, tempestivamente e senza alcun filtro.

2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui all'articolo 22, paragrafo 1 ai notai, ai liberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni e ai consulenti tributari con riferimento alle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su, un loro cliente, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

*Articolo 24*

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di astenersi dall'eseguire le operazioni che sanno o sospettano abbiano una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo prima di avere completato l'azione necessaria a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a). In conformità della legislazione degli Stati membri, si può impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione.

2. Qualora si sospetti che l'operazione in questione dia luogo a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e detta astensione non sia possibile o possa impedire il perseguimento dei beneficiari di tale operazione, gli enti e le persone di cui trattasi informano l'UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.

*Articolo 25*

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 37 informino prontamente l'UIF qualora nel corso di ispezioni da esse effettuate presso gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprono fatti che potrebbero essere correlati a riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza cui una legge o un regolamento conferisce la facoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi e sui mercati dei derivati finanziari informino l'UIF qualora vengano a conoscenza di fatti che possano essere correlati a riciclaggio o a finanziamento del terrorismo.

*Articolo 26*

La comunicazione in buona fede, quale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 e all'articolo 23, delle informazioni di cui agli articoli 22 e 23 da parte degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.

*Articolo 27*

Gli Stati membri adottano misure appropriate per proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipendenti degli enti o delle persone soggetti alla presente direttiva che segnalano, all'interno dell'impresa o all'UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

*SEZIONE 2****Divieto di comunicazione****Articolo 28*

1. Gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione degli articoli 22 e 23 o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende la comunicazione alle autorità competenti di cui all'articolo 37, compresi gli organismi di autoregolamentazione, né la comunicazione a fini di accertamento investigativo.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti degli Stati membri o di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo come definito all'articolo 2, punto 12)

della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario <sup>(1)</sup>, a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) di Stati membri o di paesi terzi che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva, che svolgono la propria attività professionale, in qualità di dipendenti o meno, all'interno di una stessa persona giuridica o di una organizzazione. Ai fini del presente articolo si intende per «organizzazione» la struttura più vasta a cui la persona appartiene e che condivide proprietà, gestione o controllo dell'osservanza delle disposizioni.

5. Per gli enti o le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) e 2) e punto 3), lettere a) e b) in casi relativi allo stesso cliente e alle stesse operazioni che coinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra gli enti o le persone in questione, a condizione che siano situati in uno Stato membro o in un paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva e che siano della stessa categoria professionale e che siano soggetti a obblighi equivalenti in materia di segreto professionale e di protezione dei dati di carattere personale. Le informazioni scambiate sono utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6. Quando le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere un cliente dal porre in atto un'attività illegale, non si ha comunicazione ai sensi del paragrafo 1.

7. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi in cui ritengono che un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4 o 5.

*Articolo 29*

Quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vietano la comunicazione tra enti e persone soggetti alla presente direttiva e enti e persone dei paesi terzi interessati.

<sup>(1)</sup> GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

## CAPO IV

## Articolo 32

**TENUTA DELLE REGISTRAZIONI E DATI STATISTICI***Articolo 30*

Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di conservare i documenti e le informazioni seguenti affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente, in conformità del diritto nazionale:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno cinque anni dalla fine del rapporto d'affari con il loro cliente;
- b) per quanto riguarda i rapporti d'affari e le operazioni, le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in base al diritto nazionale, per un periodo di almeno cinque anni dall'esecuzione delle operazioni o dalla cessazione del rapporto d'affari.

*Articolo 31*

1. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di applicare, se del caso, nelle loro succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi misure quanto meno equivalenti a quelle previste nella presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti.

Quando la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione di misure equivalenti, gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari interessati di informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui la legislazione del paese terzo non consente l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, e può essere prevista un'azione coordinata al fine di pervenire ad una soluzione.

3. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui la legislazione del paese terzo non consenta l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, gli enti creditizi e finanziari adottino misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi e finanziari di disporre di sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi domanda di informazioni dell'UIF o di qualsiasi altra autorità, in conformità del loro diritto nazionale, volta a determinare se mantengano o abbiano mantenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rapporto d'affari con determinate persone fisiche o giuridiche e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto.

*Articolo 33*

1. Gli Stati membri assicurano di essere in grado di valutare l'efficacia dei loro sistemi per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, producendo statistiche complete sulle questioni rilevanti per la misurazione dell'efficacia di tali sistemi.

2. Tali statistiche riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di operazioni sospette presentate all'UIF ed il seguito dato a tali segnalazioni, nonché, su base annuale, il numero di casi investigati, di persone perseguite, di persone condannate per reati connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e gli importi dei beni congelati, sequestrati o confiscati.

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione di una revisione consolidata delle loro relazioni statistiche.

## CAPO V

**MISURE DI ESECUZIONE**

## SEZIONE 1

***Procedure interne, formazione e riscontro di informazioni****Articolo 34*

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di introdurre idonee e appropriate politiche e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione di casi sospetti, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle pertinenti disposizioni e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e finanziari soggetti alla presente direttiva di comunicare le pertinenti linee di condotta e procedure applicabili a succursali e filiali controllate a maggioranza situate in paesi terzi.

*Articolo 35*

1. Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone soggetti alla presente direttiva di adottare misure adeguate affinché il personale interessato sia a conoscenza delle disposizioni adottate sulla base della presente direttiva.

Dette misure comprendono la partecipazione del personale addetto a specifici programmi di formazione per aiutarli a riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

Quando una delle persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge la propria attività professionale quale dipendente di una persona giuridica, gli obblighi previsti nella presente sezione si applicano a detta persona giuridica anziché alla persona fisica.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva possano accedere a informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indizi che consentono di riconoscere operazioni sospette.

3. Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvolta ciò sia praticabile, venga garantito un riscontro tempestivo sull'efficacia delle segnalazioni di casi sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e sul seguito dato a tali segnalazioni.

## SEZIONE 2

**Vigilanza***Articolo 36*

1. Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cambio ed i prestatori di servizi relativi a società e trust debbano ottenere un'autorizzazione o essere registrati e che le case da gioco debbano ottenere un'autorizzazione per poter esercitare legalmente la loro attività. Fatta salva la futura normativa comunitaria, gli Stati membri prevedono che le imprese di trasferimento di fondi ottengano un'autorizzazione o siano registrate per poter esercitare legalmente la loro attività.

2. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione o la registrazione dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono convinte della competenza e dell'onorabilità delle persone che dirigono o dirigeranno effettivamente l'attività di tali soggetti o dei loro titolari economici.

*Articolo 37*

1. Gli Stati membri impongono alle autorità competenti, almeno di controllare in modo efficace e di adottare le misure necessarie per garantire che gli enti e le persone soggetti alla presente direttiva ne osservino gli obblighi.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di poteri adeguati, compresa la facoltà di esigere la comunicazione di ogni informazione pertinente per il controllo dell'osservanza degli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e siano dotate di risorse adeguate per l'assolvimento delle loro funzioni.

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanziari e le case da gioco, le autorità competenti dispongono di poteri di controllo rafforzati, fra cui la facoltà di effettuare ispezioni sul posto.

4. Per quanto concerne le persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere da a) ad e), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte in base alla valutazione del rischio esistente.

5. Per quanto concerne le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Stati membri possono consentire che le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte da organismi di autoregolamentazione, purché rispettino il paragrafo 2.

## SEZIONE 3

**Cooperazione***Articolo 38*

La Commissione presta l'assistenza necessaria per facilitare il coordinamento nonché lo scambio di informazioni tra le UIF all'interno della Comunità.

## SEZIONE 4

**Sanzioni***Articolo 39*

1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche soggette alla presente direttiva possano essere chiamate a rispondere delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono, conformemente al loro diritto nazionale, affinché possano essere adottate le opportune misure amministrative o possano essere inflitte sanzioni amministrative agli enti creditizi e finanziari che si rendono responsabili di una violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure e sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gli Stati membri assicurano che esse possano almeno essere chiamate a rispondere delle violazioni di cui al paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica,
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure
- c) sul potere di esercitare controlli all'interno della persona giuridica.

4. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che la responsabilità delle persone giuridiche possa essere chiamata in causa qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di una persona tra quelle descritte al paragrafo 3 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio di una persona giuridica, di una delle violazioni di cui al paragrafo 1 da parte di una persona sottoposta alla sua autorità.

#### CAPO VI

#### MISURE DI ATTUAZIONE

##### Articolo 40

1. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel settore della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione:

- a) chiarimento degli aspetti tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d), e paragrafi 6, 7, 8, 9 e 10;
- b) adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 5;
- c) adozione di criteri tecnici per valutare se determinate situazioni presentino un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui all'articolo 13;
- d) fissazione di criteri tecnici per valutare se, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, sia giustificato non applicare la presente direttiva a determinate persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività finanziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

2. In ogni caso, la Commissione adotta le prime misure di attuazione per dare effetto al paragrafo 1, lettere b) e d), entro il 15 giugno 2006.

3. La Commissione adegua, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2, gli importi di cui all'articolo 2,

paragrafo 1, punto 3), lettera e), all'articolo 7, lettera b), all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 5, lettere a) e d), tenendo conto della normativa comunitaria, degli sviluppi economici e delle modifiche dei parametri internazionali.

4. Qualora la Commissione rilevi che un paese terzo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1 o 2, all'articolo 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) o che la legislazione di tale paese terzo non consente l'applicazione delle misure richieste all'articolo 31, paragrafo 1, primo comma, essa adotta una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

##### Articolo 41

1. La Commissione è assistita da un comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa e a condizione che le misure di esecuzione adottate secondo la presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.

Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda l'adozione di norme tecniche e decisioni secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa per quattro anni successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, a tal fine, rivederle prima della scadenza del periodo di quattro anni.

#### CAPO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 42

La Commissione elabora entro il 15 dicembre 2009, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Per la prima di queste relazioni, la Commissione inserisce un esame specifico del trattamento di avvocati ed altri liberi professionisti legali.

*Articolo 43*

Entro il 15 dicembre 2010, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle percentuali di soglia di cui all'articolo 3, punto 6), prestando particolare attenzione all'opportunità e alle conseguenze possibili di una riduzione dal 25 % al 20 % della percentuale di cui all'articolo 3, punto 6), lettera a), punto i), e lettera b), punti i) e iii). Sulla base della relazione la Commissione può sottoporre una proposta di modifiche della presente direttiva.

*Articolo 44*

La direttiva 91/308/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato.

*Articolo 45*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corre-

date di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 46*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 47*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. ALEXANDER

## ALLEGATO

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	Direttiva 91/308/CEE
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, lettera C)
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 1, lettera C), primo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 1, lettera C), secondo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 1, lettera C), terzo trattino
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 1, lettera C), quarto trattino
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 1, lettera C), terzo comma
Articolo 1, paragrafo 4	
Articolo 1, paragrafo 5	Articolo 1, lettera C), secondo comma
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1)	Articolo 2 bis, punto 1)
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2)	Articolo 2 bis, punto 2)
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a), b),d), e), f)	Articolo 2 bis, punti da 3) a 7)
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera c)	
Articolo 2, paragrafo 2	
Articolo 3, punto 1)	Articolo 1, lettera A)
Articolo 3, punto 2), lettera a)	Articolo 1, lettera B)
Articolo 3, punto 2), lettera b)	Articolo 1, lettera B), punto 2)
Articolo 3, punto 2), lettera c)	Articolo 1, lettera B), punto 3)
Articolo 3, punto 2), lettera d)	Articolo 1, lettera B), punto 4)
Articolo 3, punto 2), lettera e)	
Articolo 3, punto 2, lettera f)	Articolo 1, lettera B), punto 2
Articolo 3, punto 3)	Articolo 1, lettera D)
Articolo 3, punto 4)	Articolo 1, lettera E), primo comma
Articolo 3, punto 5)	Articolo 1, lettera E), secondo comma
Articolo 3, punto 5), lettera a)	
Articolo 3, punto 5), lettera b)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, primo trattino

Presente direttiva	Direttiva 91/308/CEE
Articolo 3, punto 5), lettera c)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, secondo trattino
Articolo 3, punto 5), lettera d)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, terzo trattino
Articolo 3, punto 5), lettera e)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, quarto trattino
Articolo 3, punto 5), lettera f)	Articolo 1, lettera E), secondo comma, quinto trattino e terzo comma
Articolo 3, punto 6)	
Articolo 3, punto 7)	
Articolo 3, punto 8)	
Articolo 3, punto 9)	
Articolo 3, punto 10)	
Articolo 4	Articolo 12
Articolo 5	Articolo 15
Articolo 6	
Articolo 7, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 7, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 7, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 8
Articolo 7, lettera d)	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 8, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a d)	
Articolo 8, paragrafo 2	
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafi da 2 a 6	
Articolo 10	Articolo 3, paragrafi 5 e 6
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 9
Articolo 11, paragrafo 2	
Articolo 11, paragrafi 3 e 4	
Articolo 11, paragrafo 5, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 11, paragrafo 5, lettera b)	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 5, lettera c)	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 11, paragrafo 5, lettera d)	

Presente direttiva	Direttiva 91/308/CEE
Articolo 12	
Articolo 13, paragrafi 1 e 2	Articolo 3, paragrafi 10 e 11
Articolo 13, paragrafi da 3 a 5	
Articolo 13, paragrafo 6	Articolo 5
Articolo 14	
Articolo 15	
Articolo 16	
Articolo 17	
Articolo 18	
Articolo 19	
Articolo 20	Articolo 5
Articolo 21	
Articolo 22	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Articolo 23	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 24	Articolo 7
Articolo 25	Articolo 10
Articolo 26	Articolo 9
Articolo 27	
Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 28, paragrafi da 2 a 7	
Articolo 29	
Articolo 30, lettera a)	Articolo 4, primo trattino
Articolo 30, lettera b)	Articolo 4, secondo trattino
Articolo 31	
Articolo 32	
Articolo 33	
Articolo 34, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1, lettera a);
Articolo 34, paragrafo 2	
Articolo 35, paragrafo 1, primo comma	Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), prima frase
Articolo 35, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), seconda frase
Articolo 35, paragrafo 1, terzo comma	Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Presente direttiva	Direttiva 91/308/CEE
Articolo 35, paragrafo 2	
Articolo 35, paragrafo 3	
Articolo 36	
Articolo 37	
Articolo 38	
Articolo 39, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 39, paragrafi da 2 a 4	
Articolo 40	
Articolo 41	
Articolo 42	Articolo 17
Articolo 43	
Articolo 44	
Articolo 45	Articolo 16
Articolo 46	Articolo 16

# FORMULARIO T



# FORMULARIO

# T

TITOLARE (I):

---

---

---

---

CONTO N.

---

**Dichiarazione per associazioni di persone, attività o entità patrimoniali prive di un avente diritto economico specifico all'atto dell'apertura di un conto presso la banca**

---

Ai sensi dell'art. 43 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche svizzere (CDB08), il/i sottoscritto/i dichiara/no in qualità di trustee, membro del consiglio di fondazione o membro del consiglio di amministrazione di una società sottostante appartenente al trust o alla fondazione, ecc., denominata

---

di fornire in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:

**1. Informazioni riguardanti il trust, la fondazione, ecc.**

Tipologia di soggetto (trust, fondazione, ecc.):

---

**2. Informazioni relative al/ai settlor (effettivo e non fiduciario):**

NOME:

COGNOME:

---

DATA DI NASCITA:

NAZIONALITÀ:

---

INDIRIZZO:

---

STATO:

---

3. Informazioni relative alla/e persona/e designata/e come primo/i beneficiario/i, o classe/i di beneficiari (ad es. discendenti del settlor) qualora non sia designato alcun beneficiario specifico:

NOME: \_\_\_\_\_ COGNOME: \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA: \_\_\_\_\_ NAZIONALITÀ: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

STATO: \_\_\_\_\_

4. Informazioni concernenti il/i tuttore/i e/o parti terze che dispongono di un potere di nomina o di designazione a condizione che tale potere obblighi i rappresentanti (trustee, membri di consiglio di fondazione, ecc.) a disporre dei beni patrimoniali o a modificare l'attribuzione degli stessi o la designazione dei beneficiari:

NOME: \_\_\_\_\_ COGNOME: \_\_\_\_\_

DATA DI NASCITA: \_\_\_\_\_ NAZIONALITÀ: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

STATO: \_\_\_\_\_

Il/i sottoscritto/i conferma/no di avere il diritto di aprire un conto presso la banca per conto del trust, fondazione, ecc. di cui sopra.

**IL CONTRAENTE SI IMPEGNA A COMUNICARE ALLA BANCA DI PROPRIA INIZIATIVA EVENTUALI MODIFICHE.**

**IL FATTO DI COMPILARE INTENZIONALMENTE IN MODO ERRATO QUESTO FORMULARIO È PENALMENTE PUNIBILE (ART. 251 CODICE PENALE SVIZZERO, FALSITÀ IN ATTI, PENA DETENTIVA FINO A 5 ANNI O PENA PECUNIARIA).**

DATA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

# **LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO IN SVIZZERA RELATIVA AL TRUST**

A cura di

Emanuele Stauffer



## INTRODUZIONE

*“Les trusts sont assimilés à des sociétés de domicile, car ils en possèdent tous les éléments constitutifs caractéristiques. Leur but unique est de détenir et gérer des valeurs patrimoniales”*

(dalla “Pratique de l'autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent relative à l'art. 2, al. 3 LBA” del 29 ottobre 2008 dall'Amministrazione Federale delle Finanze)



## INTRODUZIONE

Si constata la componente prettamente fattuale della nozione di avente diritto economico e, più in generale, dei criteri alla base della lotta contro il riciclaggio di denaro



## Legislazione antiriciclaggio in Svizzera relativa ai trust

1. GAFI
2. CDB
3. Formulario T
4. Trust – Polizze assicurative

## GAFI

18 - 20 giugno 2003:

- approvazione della revisione delle 40 Raccomandazioni
- introduzione della tematica Trust

## **GAFI**

### **Raccomandazione no. 34 (combinata con no. 5)**

*Les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l'utilisation illicite de constructions juridiques par les blanchisseurs de capitaux. Les pays devraient notamment s'assurer que des informations adéquates, pertinentes et à jour sur les trusts exprès, notamment des informations sur les personnes ayant continué ces trusts exprès, les administrateurs et les bénéficiaires, peuvent être obtenues ou consultées en temps voulu par les autorités compétentes. Les pays pourraient envisager de prendre des mesures pour faciliter l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des constructions juridiques, nécessaires aux institutions financières pour se conformer aux obligations découlant de la Recommandation 5.*

## **CDB**

### **CDB 03**

*Cifre 43 e 44*

### **CDB 08**

*Cifre 15, 43 e 44*

## CDB

### **Art. 43 Valori patrimoniali privi di un avente diritto economico determinato**

1. *Nel caso delle associazioni di persone o delle entità patrimoniali e delle fondazioni per cui non esiste un avente diritto economico determinato (ad es. i discretionary trust), in luogo della determinazione dell'avente diritto economico da parte del contraente è necessario esigere una dichiarazione scritta che attesti questo stato di cose. La dichiarazione deve inoltre contenere indicazioni sui fondatori effettivi (e non quelli a titolo fiduciario) e, qualora fossero determinate, sulle persone abilitate a dare istruzioni al contraente o ai suoi organi, come pure sulla cerchia di persone che possono entrare in linea di conto quali beneficiarie (per categoria, ad es. "membri della famiglia del fondatore"). Se esistono dei curatori, protettori ecc., essi devono ugualmente figurare nella dichiarazione.*

## CDB

### **Art. 43 Valori patrimoniali privi di un avente diritto economico determinato**

2. *Per questa dichiarazione è possibile utilizzare il formulario T, allegato alla presente convenzione di diligenza. Le banche hanno la facoltà di redigere propri formulari che soddisfino i loro particolari bisogni. Tali formulari devono presentare un contenuto equivalente al modello.*

## CDB

### Art. 44 Procedura in caso di strutture revocabili

*Per le strutture revocabili (ad es. revocabile trust) le persone dotate del potere di revoca devono essere annotate come aventi diritto economici.*



## CDB

- ➔ Introduzione del Formulario T
- ➔ Applicabilità Formulario T



## **CDB - FINMA**

Comunicazione FINMA 9 (2010)

Trattamento delle Insurance Wrapper

